

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2339

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

VISCO, PINZA, CASTELLANI, SOLDANI, TURCI, AGOSTINI, BONFIETTI, BOSELLI, BRUNALE, CENNAMO, D'ALEMA, DE BENETTI, MANCA, MARIANI, RANIERI, VANNONI, MASTROLUCA

Riforma delle sanzioni amministrative in materia tributaria

Presentata il 30 marzo 1995

ONOREVOLI COLLEGGHI! — La pessima tecnica legislativa, l'inadeguatezza dell'amministrazione finanziaria e la crescente pressione fiscale hanno spinto i contribuenti all'inosservanza dei loro obblighi, il che ha indotto il legislatore, anziché ad eliminare le cause dell'evasione, a combatterla attraverso sanzioni amministrative e penali, anche queste, di solito, disciplinate in modo improprio e, comunque, con frequenti sovrapposizioni, di entità spesso non proporzionata alla gravità dei fatti.

Di frequente, peraltro, si è trattato di « grida manzoniane » messe a tacere con nefasti provvedimenti di condono o con risultati ben modesti. Secondo i dati raccolti, le sanzioni, nel 1992, hanno dato il seguente gettito:

per imposta sul reddito delle persone fisiche 33 miliardi di lire;

per imposta sul reddito delle persone giuridiche 115 miliardi di lire;

per imposta locale sui redditi 155 miliardi di lire;

per imposta di registro 186 miliardi di lire;

per imposta sulle successioni 8 miliardi di lire;

per imposta sull'INVIM 40 miliardi di lire;

per imposta di bollo 72 miliardi di lire;

per un totale di 609 miliardi di lire.

Una inezia, quindi, rispetto alla potenzialità economica delle sanzioni ed all'impegno di tanta attività dell'amministrazione e degli organi giurisdizionali.

Si appalesa, perciò, l'urgente necessità di un riordino della materia, specialmente per le sanzioni amministrative, sparpagliate in una pluralità di provvedimenti. Sono stati, pertanto, individuati alcuni principi fondamentali per l'applicazione delle sanzioni, ispirati alle seguenti linee-guida.

1. Adozione di un'unica specie di sanzione principale individuata nella pena pecuniaria, con eliminazione della soprattassa. Si è ritenuto che, perduta l'originaria funzione risarcitoria, propria ormai degli interessi moratori, la soprattassa non abbia più ragione di esistere, non essendo possibile attribuire ad essa natura diversa da quella di sanzione con connotazione afflittiva ed intimidatoria, conforme, del resto, anche alla più recente evoluzione legislativa (articolo 16, legge 29 dicembre 1990, n. 408), dottrinale e giurisprudenziale.

2. Configurazione della pena pecuniaria, appunto, come sanzione afflittiva ed intimidatoria, da assoggettare ad un regime quanto più possibile uniforme rispetto a quello proprio delle sanzioni amministrative (in particolar modo ai principi espressi nei primi undici articoli della legge 24 novembre 1981, n. 689). Essa viene, di conseguenza, riferita sempre ad una persona fisica e la sua irrogazione è subordinata all'imputabilità ed alla colpevolezza. Nondimeno, in relazione all'esigenza, fortemente presente nel campo tributario, di conservare alla sanzione la funzione « mirata » di stimolare in modo intenso il pagamento del tributo, la « personalizzazione » della pena pecuniaria è stata, in qualche modo, limitata inserendola in un sistema che fa perno sulla responsabilità solidale dei coautori dell'illecito, nonché sulla responsabilità solidale dell'imprenditore, società od ente che si giova o sul cui patrimonio si ripercuotono gli effetti economici delle violazioni poste in essere dal dipendente o dal rappresentante legale. Ulteriore limitazione risulta dalla possibilità che la pena pecuniaria sia comminata in misura fissa ovvero proporzionale al tributo cui si riferisce la violazione, con esclusione, quindi, del giudizio

di adeguamento alla fattispecie della pena edittale variabile tra un minimo ed un massimo.

3. Si è tradotto in norma positiva il principio di responsabilità per la sanzione pecuniaria del soggetto che si sia avvalso di persona incapace od abbia indotto o determinato, sulla base di specifiche condizioni, la commissione della violazione da parte di altri.

4. Si prevede un procedimento unitario inerente all'irrogazione delle sanzioni teso, da un lato, ad assicurare possibilità di effettiva difesa giurisdizionale, da un altro ad assicurare concreta efficacia al sistema sanzionatorio.

5. Sono state, poi, previste norme volte, correlativamente, ad assicurare un'effettiva applicazione delle norme sanzionatorie, prevedendo l'esecuzione anticipata del provvedimento di irrogazione secondo una scansione analoga a quella inerente all'esecuzione della pretesa tributaria ed a mitigare per contro, in maniera molto sensibile, l'entità delle sanzioni nei casi di « ravvedimento operoso » e di pagamento nei sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento di irrogazione, confermando, al contempo, le previsioni introdotte con il decreto-legge n. 564 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 656 del 1994.

In particolare, procedendo ad una sintetica descrizione della presente proposta di legge, l'articolo 1 si ispira, con una formulazione peraltro assai più semplice, all'articolo 1 della legge 7 gennaio 1929, n. 4. Costituisce, essenzialmente, una disposizione sull'interpretazione, tale da impedire che i principi dettati nella presente proposta di legge si possano considerare derogati implicitamente da successive specifiche disposizioni. Dovrebbe esercitare efficacia escludendo che eventuali deroghe vengano introdotte inconsapevolmente o con scarsa coscienza della loro incidenza sul sistema. Con il comma 2 si è inteso risolvere i problemi di coordinamento con la legislazione vigente, contemplando l'abrogazione delle norme in contrasto con le previsioni di progetto. Le divergenze riscontrabili

nella normativa vigente vengono, pertanto, « azzerate ».

L'articolo 2 definisce la pena pecuniaria come unica sanzione (principale), delineandone la natura afflittiva ed intimidatoria col riferirla alla od alle persone fisiche autrici della violazione e la « normale » quantificazione tra un minimo ed un massimo edittale che non esclude, tuttavia, la previsione di pene pecuniarie fisse o proporzionali al tributo cui si riferisce la violazione.

In particolare, il comma 2, prevedendo che la sanzione sia riferibile alla od alle persone fisiche tenute all'adempimento degli obblighi violati, sottende l'impossibilità di una delega dei medesimi e, di conseguenza, esclude la possibilità di configurare un autore materiale della violazione in soggetto che non sia investito della rappresentanza legale ovvero « organica » di un ente o di una società.

Si è espressamente previsto che la pena pecuniaria non produce interessi, giacché ipotizzare un « danno » derivante da ritardo è incompatibile con la sua natura schiettamente sanzionatoria. È agevole il riferimento alle ipotesi di sanzioni penali pecuniarie (multa ed ammenda), mentre il fatto che non sia prevista la conversione della pena pecuniaria in pene sostitutive finisce per costituire il fondamentale elemento di distinzione rispetto alle « misure afflittive » di natura criminale.

L'articolo 3 esprime il principio di legalità, sintetizzando le previsioni dell'articolo 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689. I commi 2 e 3 applicano, rispetto alla sanzione amministrativa tributaria, il principio del *favor rei* sia rispetto all'ipotesi di soppressione della previsione dell'infrazione, sia di successione di leggi che prevedano diverse misure della sanzione. Nel primo caso, fermo il principio di irripetibilità di quanto sia stato pagato, esso opera anche nell'ipotesi di irrogazione con provvedimento definitivo; nel secondo, invece, è sembrato ragionevole limitare la sua efficacia, tenendo ferma la determinazione della sanzione nel caso di definitività del provvedimento. L'espressa previsione di derogabilità delle disposizioni enunciate

nell'articolo è stata introdotta per porre in evidenza come ipotesi di deroga possano frequentemente essere prospettate nella materia in esame. Lo stesso criterio è stato seguito, per identità di ragione, in altri articoli (8, 13, 14).

Gli articoli 4 e 5 hanno riguardo alla capacità d'intendere e di volere ed all'elemento soggettivo. Fermo il principio dettato dall'articolo 3, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, si intende sottolineare, nel comma 2 dell'articolo 5 della presente proposta di legge, l'ipotesi di possibili violazioni punibili soltanto a titolo di dolo. Non è a dire che la previsione inerente alla necessaria esistenza dell'elemento soggettivo possa dar luogo a difficoltà applicative, se si considera che la « inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline » integra la colpa (articolo 40, primo comma, del codice penale), cosicché, nei fatti, di fronte ad una violazione tributaria, l'onere di dimostrare l'inesistenza di colpa finisce per gravare necessariamente sul trasgressore.

La norma, inoltre, fa espresso richiamo alle previsioni del codice penale per meglio inquadrare la fattispecie della colpa e configurare espressamente, come scriminante, l'ipotesi di forza maggiore, mentre non richiama il caso fortuito, sia per l'estrema difficoltà di configurarlo in termini concreti, sia perché il caso fortuito si traduce, comunque, dal punto di vista dell'elemento soggettivo, in forza maggiore.

L'articolo 6, comma 1, riprende la disposizione dettata nell'articolo 3, secondo comma, della legge n. 689 del 1981; il comma 2 riprende il principio dettato, fra l'altro, dall'articolo 55, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come modificato dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1976, n. 920, e dall'articolo 39-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, abrogato, ma con effetto dalla data di insediamento delle nuove commissioni previste dai decreti legislativi n. 545 e 546 del 31 dicembre 1992. Al riguardo, si è ritenuto opportuno contemplare espressamente l'ipotesi di violazioni

« indotte » da imprecisioni od indeterminanze inerenti ai modelli per la dichiarazione o per il pagamento, ovvero alle richieste e questioni dell'amministrazione.

Il comma 3 si connette al principio fissato dalla Corte costituzionale in materia di ignoranza di norme sanzionatorie penali.

L'articolo 7, comma 1, detta i criteri di commisurazione della pena pecuniaria « variabile », riprendendo largamente il testo dell'articolo 11 della legge n. 689 del 1981, pur escludendo il riferimento alle condizioni sociali, oltre che a quelle economiche e familiari.

Con il comma 2, si è poi esteso alla materia la possibilità di elevazione e diminuzione della pena al di là del massimo ed al di sotto del minimo edittale in relazione alle condizioni economiche del trasgressore, arieggiando l'analoga previsione dettata dall'articolo 133-*bis* del codice penale (articolo 100 della legge n. 689 del 1981).

Per la specificità della materia, la norma prevede che la personalità del trasgressore sia desunta solo dai suoi precedenti di carattere fiscale.

L'articolo 8, comma 1, prevede ipotesi generali ed « automatiche » di abbattimento della sanzione per i casi di mancato pagamento, totale o parziale, del tributo e per quelli di errori od omissioni incidenti e non sulla liquidazione del tributo o sull'accertamento, intendendo così stimolare in maniera efficace gli adempimenti tardivi. Il comma 2, riprendendo la previsione introdotta con l'articolo 62-*bis* della legge 30 dicembre 1991, n. 413, modificata dall'articolo 5 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, della legge 24 marzo 1993, n. 75, contempla la regola per la quale il contribuente od il sostituto non sono punibili se il mancato versamento del tributo è dovuto a fatto doloso di terzi, a condizione, tuttavia, che l'illecito sia stato previamente denunciato all'autorità penale. Vi è da rilevare, peraltro, che la norma non consente di « coprire » tutti i casi concretamente prospettabili, come, ad esempio, quello in cui il contribuente od il sostituto non abbiano avuto modo di venire a tempestiva cono-

scenza, con l'ordinaria diligenza, dell'omesso versamento. Essa, nondimeno, costituisce uno stimolo affinché essi « sorvegliano » l'esecuzione degli adempimenti ad altri rimessi, sottintendendo, al contempo, l'impossibilità di deleghe degli obblighi fiscali.

Il comma 3, poi, stabilisce un'aggravante generale per i casi di recidiva infra-triennale e l'ultimo comma contempla espressamente la possibilità che il legislatore preveda ulteriori circostanze aggravanti, attenuanti od esimenti.

La norma si ispira, nel suo complesso, al testo unificato presentato il 30 giugno 1993 alla VI Commissione (finanze) della Camera dei deputati, anche se non recepisce il contenuto dell'articolo 1, lettera *n*), che, se accolto, avrebbe senz'altro consentito l'attuazione di comportamenti fraudolenti. Del pari, per identità di ragione ed in relazione all'estrema difficoltà di individuare una nozione rigorosa di violazioni formali non incidenti sulla determinazione del tributo, l'articolo non configura, con riferimento a queste ultime, un esimente generale suscettibile di operare anche successivamente alla loro rilevazione.

L'articolo 9 prevede, accogliendo il principio dettato dall'articolo 7 della legge n. 689 del 1981, ed in conformità al carattere schiettamente affittivo della pena pecuniaria, l'intrasmissibilità agli eredi dell'obbligazione avente ad oggetto il suo pagamento, tenendo tuttavia ferma la responsabilità degli eventuali condebitori solidali.

L'articolo 10 detta un principio opposto a quello stabilito nell'articolo 5 della citata legge n. 689 del 1981, prevedendo la responsabilità solidale dei concorrenti nella commissione di una violazione punita con pena pecuniaria e considerando il concorso, per se stesso, alla stregua di aggravante del fatto tale da escludere ogni discrezionalità nella quantificazione della pena pecuniaria variabile, da infliggere, in ogni caso, nel massimo edittale e da elevare di una metà la sanzione prevista in misura fissa. Nel concorso di più autori e, infatti, agevole ravvisare, da un lato, un'ipotesi che denuncia una maggior gravità del fatto e, da un altro, l'attenuazione della

responsabilità che deriva dalla natura solidale dell'obbligazione, destinata fisiologicamente a « ripartirsi » tra i coautori.

Gli articoli 9 e 10 costituiscono, com'è evidente, espressione di un « compromesso » tra le conseguenze inerenti al carattere personale ed affittivo della sanzione e l'esigenza di caratterizzare la sanzione medesima in funzione dell'adempimento dell'obbligazione di imposta. La soluzione prescelta è, peraltro, ragionevole se si tiene conto, rispetto ai coautori della violazione, del vantaggio comunque connesso al carattere solidale impresso all'obbligazione e, rispetto ai responsabili solidali ai sensi dell'articolo 12 (società ed enti), del rilievo economico sul loro patrimonio connesso alla violazione.

Sulla scorta di tali considerazioni, non pare che la disciplina, già introdotta in precedenza nell'ordinamento (articolo 11 e 12 della legge n. 4 del 1929 in relazione all'articolo 4 della legge 24 dicembre 1975, n. 706), comporti dubbi di illegittimità costituzionale. D'altra parte, l'adozione di una prospettiva radicale che accogliesse, nelle sue naturali conseguenze, il principio dettato dall'articolo 5 della legge n. 689 del 1981, avrebbe comportato difficoltà difficilmente superabili rispetto alla responsabilità solidale prevista nell'articolo 12 della presente proposta di legge, dovendosi questa riferire a tutte le obbligazioni facenti capo a ciascuno dei coautori della violazione, con conseguenze manifestamente inique, salvo ipotizzare meccanismi correttivi comunque assai complessi e discutibili. Per contro, stabilire la trasmissibilità dell'obbligazione agli eredi appannerebbe, in maniera determinante, il carattere « personale » della sanzione.

L'articolo 11 affronta la tematica dell'« autore mediato », prevedendo, in via generale, la responsabilità, in luogo dell'autore materiale, di colui che lo abbia indotto in errore incolpevole. La previsione richiama, nella materia, il principio dettato dall'articolo 48 del codice penale.

Per quanto concerne l'eventuale responsabilità del professionista che, con l'espressione di un suo parere, abbia indotto il cliente a commettere una violazione, la

disposizione deve essere coordinata con quella dell'articolo 6, comma 2, per la quale si considera giustificata la violazione determinata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni cui essa si riferisce. In questo quadro, la norma, mentre agevola il soggetto che si sia affidato ad un professionista senza incorrere in *culpa in eligendo* od *in vigilando*, non pare costituisca un aggravamento irragionevole delle ipotesi di responsabilità professionale.

Il comma 2 applica il principio al caso nel quale la commissione dell'infrazione da parte di un terzo sia stata determinata dall'amministratore o dal rappresentante di una società, ente od associazione. L'ipotesi tenuta presente è quella, ben nota, della dichiarazione, ai fini dell'Irpef, dei redditi del socio di società di persone attuata, quanto al reddito di partecipazione, sulla base di quello risultante dalla dichiarazione della società, tenendo conto della difficoltà di configurare, in tal caso, un « obbligo » del socio di discostarsi dalla dichiarazione medesima e dell'esigenza che la violazione non rimanga impunita.

L'articolo 12, già più volte richiamato, contempla un sistema di solidarietà mirata a ricondurre alla società, associazione od ente, con o senza personalità giuridica, le conseguenze patrimoniali delle infrazioni commesse, nell'esercizio delle loro funzioni ed incombenze, dall'amministratore o dal rappresentante legale, sul presupposto che le infrazioni medesime riverberano i propri effetti sul patrimonio dei soggetti gravati di responsabilità solidale. Viene previsto il regresso nei confronti dell'autore della violazione, in conformità alla ordinaria legislazione, così traducendo il principio dettato nell'articolo 6, ultimo comma, della legge n. 689 del 1981.

L'articolo 13 richiama la regola già dettata dall'articolo 8 della legge n. 689 del 1981 e dalla legge 7 gennaio 1929, n. 4, tenendo presente l'evoluzione dell'istituto della « continuazione » espresso nell'articolo 81 del codice penale. L'applicazione dell'istituto è stata espressamente contemplata anche rispetto a violazioni commesse in diversi periodi d'imposta e si è, altresì,

previsto che qualora una violazione rilevi rispetto a più imposte, si applichi soltanto la pena pecuniaria più grave, aumentata di un terzo. Tuttavia, quando una stessa violazione rilevi ai fini delle imposte dirette e dell'Iva, si è ritenuto di dover adottare una soluzione parzialmente diversa, impostando il calcolo sempre sull'ammontare della sanzione relativa a quest'ultima imposta, e ciò tenendo conto dell'impossibilità o dell'estrema difficoltà di formulare un giudizio di gravità dell'infrazione rispetto alle imposte dirette, ove è possibile che il tributo sia progressivo.

La norma è stata formulata anche tenendo presente le ipotesi di violazioni « concatenate » proprie della legislazione sull'Iva rispetto alle quali il sistema sanzionatorio attuale può comportare conseguenze manifestamente inique.

L'articolo 14 abbandona, in via di principio, la regola di concorrenza tra la pena pecuniaria e la sanzione penale, tornando al regime desumibile dall'articolo 5 della legge n. 4 del 1929. La natura della pena pecuniaria, per molti aspetti accostabile alla sanzione penale pecuniaria, ed il fatto che, in una prospettiva razionale, la sanzione penale dovrebbe costituire una misura « estrema », qualitativamente sempre più grave della sanzione amministrativa, hanno indotto a ritenere irrazionale il normale concorso dei due ordini di sanzioni. Nondimeno, da un lato, l'assai discutibile utilizzazione, fino ad ora, della sanzione penale (si pensi ai reati « bagattellari »), da un altro, la conseguente e comunque innegabile inefficacia intimidatoria del sistema penale tributario, obbligano a prevedere la possibilità, pressoché fisiologica, di deroghe alla regola generale, il che ha indotto a formulare il comma 2 dell'articolo in questione. In ultima analisi, con la previsione in discorso, lo strumento penale dovrebbe venir utilizzato con maggiore parsimonia ed oculatezza, riservandolo ai casi più gravi e preferendogli, nella generalità delle ipotesi, la previsione soltanto di sanzioni amministrative.

Nell'articolo 15 si affronta la tematica delle cosiddette « sanzioni improprie » optando per una precisa tipizzazione della

reazione dell'ordinamento in modo che, in ogni caso, sia assicurata al contribuente (ed agli altri soggetti cui venga riferita una violazione di legge tributaria) una completa difesa, anche giurisdizionale, della rispettiva situazione soggettiva ed in modo, altresì, da evitare che, con l'adozione di specifici procedimenti di determinazione del tributo, la violazione si traduca, anziché nell'aperta irrogazione di una sanzione, in una modificazione dell'entità del credito tributario non giustificata sul piano della capacità contributiva.

L'articolo 16 riprende il principio già fissato dall'articolo 19 della legge n. 4 del 1929, mirando a perfezionare il sistema previsto da quest'ultima previsione con l'equiparare alla certificazione negativa il mancato rilascio, da parte della direzione regionale delle entrate ed entro un termine ragionevolmente breve (onde non paralizzare il « commercio » giuridico) del certificato attestante la sussistenza di contestazioni in corso e di debiti per sanzione non ancora soddisfatti.

La norma viene poi riferita anche all'esistenza di debiti nei confronti degli enti locali, adattando alle diverse fattispecie il relativo procedimento.

L'articolo 17 prevede, per le ipotesi di trasformazione e fusione di società, la successione nel debito della società risultante dalla trasformazione o dalla fusione. Nell'ipotesi di trasformazione, ove pure non sembra possa configurarsi il venir in essere di una società nuova, è sembrato determinante evitare ogni possibilità di contestazione.

La norma, poi, contemplando l'ipotesi di trasformazione di società di persone in società di capitali, prevede la persistente applicazione delle regole inerenti alla responsabilità illimitata dei soci rispetto alle infrazioni commesse in epoca antecedente la trasformazione medesima.

Per le ipotesi di scissione, è parso logico e necessario, anche per evitare facili frodi, prevedere la responsabilità solidale delle società ed enti da quella risultanti.

L'articolo 18 determina, al comma 1, l'ufficio competente rispetto all'irrogazione delle sanzioni, individuandolo in quello

competente all'accertamento (o gestione) dei tributi cui le violazioni si riferiscono. Sempre il comma 1, dispone che il provvedimento di irrogazione possa essere contestuale esclusivamente all'avviso di accertamento o di rettifica del tributo. Si esclude, in tal modo, che le sanzioni possano essere irrogate eseguendone senz'altro l'iscrizione a ruolo, così limitando le possibilità di difesa dell'incolpato.

Quanto alla notificazione del provvedimento, si è fatto riferimento, oltre alle disposizioni contemplate dalle singole leggi d'imposta, anche alla notificazione « diretta » a mezzo del servizio postale.

Il comma 3 prevede la motivazione del provvedimento di irrogazione, precisando gli elementi che, a pena di nullità, devono essere indicati in esso, onde consentire all'incolpato una completa difesa. Prevede, altresì, che venga espressamente indicata la diminuzione della sanzione conseguente al pagamento eseguito nei sessanta giorni dalla notificazione e che vengano indicati gli organi ed i termini entro i quali può essere proposto ricorso.

Nel sistema come sopra delineato, viene del tutto eliminata, quale momento tipico del procedimento, la contestazione della violazione e l'eventuale contraddittorio anticipato rispetto all'emanazione del provvedimento. Ciò non significa, naturalmente, che il soggetto nei cui confronti una simile contestazione sia stata attuata (per esempio, in sede di accesso e verifica anche da parte della polizia tributaria) non possa preventivamente svolgere proprie difese avanti all'ufficio, ma la contestazione, come l'eventuale contraddittorio preventivo, restano puramente eventuali. In sostanza, si è esteso a tutta la materia delle sanzioni il sistema già in essere rispetto alle imposte dirette, all'Iva ed ai restanti maggiori tributi. Dal punto di vista formale, il procedimento si connota in relazione all'emanazione del provvedimento di irrogazione della pena pecuniaria, contro il quale l'incolpato può reagire o con ricorso giurisdizionale alle commissioni tributarie, o, nei casi in cui non sussista competenza del giudice speciale, con ricorso amministrativo o con azione avanti all'autorità giudiziaria ordinaria.

L'articolo 19 prevede, per le violazioni inerenti a tributi le cui controversie rientrano nella giurisdizione delle commissioni tributarie, la proposizione di ricorso avanti a tali commissioni. Per gli altri tributi si prevede un ricorso amministrativo alla direzione regionale delle entrate, nonché l'azione esperibile avanti all'autorità giudiziaria ordinaria. Tenuto conto dell'orientamento espresso dalla Corte costituzionale, il ricorso amministrativo si configura come strumento puramente alternativo all'azione giurisdizionale, inteso ad assicurare una tutela « accelerata » rispetto a quella del giudice naturale. È sembrato pertanto necessario, per sollecitare l'esame della controversia e stimolare l'emanazione di decisioni formali, disciplinare l'ipotesi del « silenzio », connettendovi gli effetti di un provvedimento di accoglimento.

L'ultimo comma, finalmente, contempla l'esecutività sia della sentenza, sia della decisione amministrativa, secondo i moduli precisati all'articolo 20.

L'articolo 20, nel disciplinare il sistema di riscossione provvisoria delle pene pecuniarie, richiama quello inerente alla riscossione provvisoria dei tributi cui la violazione si riferisce. L'« anticipazione », almeno parziale, dell'esecutività costituisce misura assolutamente indispensabile per imprimere effettività al sistema sanzionatorio e per eliminare, od almeno ridurre in maniera drastica, la proposizione di ricorsi strumentali all'attesa di un prevedibile o previsto « condono ». Tale misura, d'altra parte, corrisponde o, meglio, è corrispettiva al sistema di riduzioni di pena al quale il contribuente può accedere sia con comportamenti tesi a rimuovere la violazione o con la non impugnazione del provvedimento, sia definendo l'accertamento con adesione o la lite tramite la conciliazione giudiziale.

Si è, comunque, prevista espressamente la sospensione dell'esecuzione con provvedimento giurisdizionale, stabilendone, anzi, il carattere obbligatorio nelle ipotesi in cui il ricorrente si offra di prestare garanzia anche fidejussoria.

L'articolo 21 prevede un sistema di riduzione della pena pecuniaria, riferendola, in primo luogo, alla disciplina det-

tata dall'articolo 20-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 636 del 1972 sulla conciliazione giudiziale e, poi, al pagamento eseguito nei sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento di irrogazione; infine, alla definizione dell'accertamento con adesione, secondo le previsioni introdotte dal decreto-legge n. 564 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 656 del 1994.

L'articolo 22 prevede, al comma 1, il termine di decadenza per l'irrogazione della pena pecuniaria, stabilendolo in cinque anni dalla commissione della violazione o nel maggior termine previsto per l'accertamento dei singoli tributi. Non è sembrato possibile eliminare quest'ultimo riferimento giacché, indipendentemente dalla contestualità dell'irrogazione rispetto al provvedimento di accertamento del tributo, può accadere che, in esito alla rettifica della dichiarazione risulti applicabile la sanzione anche in casi in cui non sussiste alcun credito di imposta.

Con il comma 2 si intende porre al riparo l'amministrazione finanziaria dalle conseguenze di possibili errori nell'individuazione dell'autore della violazione, stabilendo che la decadenza non ha comunque luogo, se, entro il termine, il provvedimento è stato notificato anche ad uno soltanto dei coautori della violazione medesima od anche ad un soggetto tenuto a rispondere, in via solidale, per il pagamento della pena pecuniaria.

La norma, infine, disciplina il termine prescrizionale della pena pecuniaria, allo scopo di non protrarre troppo a lungo i termini entro i quali l'amministrazione può esigere il pagamento della sanzione. Si è così adottato un termine triennale, prevedendo che l'impugnazione del provvedimento interrompa la prescrizione e sospenda i termini fino alla definizione del procedimento. Ovviamente, ove il provvedimento venga impugnato in via amministrativa, la brevissima durata del relativo procedimento non è comunque suscettibile di compromettere l'effettività del diritto di credito.

L'articolo 23 riproduce sinteticamente le previsioni espresse negli articoli 6 e 29

della legge n. 4 del 1929, contemplando anche l'ipotesi di sospensione temporanea dall'esercizio di una professione. Per quanto concerne la tutela giurisdizionale, esclusa originariamente dall'articolo 29 della legge n. 4 del 1929, che prevedeva soltanto il ricorso, con efficacia sospensiva, al Ministro delle finanze, da proporre entro un termine brevissimo (cinque giorni), è sembrato logico ricondurre la fattispecie alla giurisdizione delle commissioni, prevedendo, tuttavia, un procedimento, per così dire, accelerato per la decisione e limitando le impugnazioni al solo ricorso avanti alla Corte di cassazione. Per i tributi estranei alla giurisdizione delle commissioni, tenuto conto della natura di provvedimento inerente all'atto con il quale la sanzione viene inflitta, è parso naturale fare riferimento alla generale giurisdizione dei tribunali amministrativi regionali.

L'articolo 24 disciplina l'iscrizione di ipoteca legale e l'esecuzione del sequestro conservativo sulla base del provvedimento di irrogazione della pena pecuniaria (articoli 26 e 27 della legge n. 4 del 1929). Se, peraltro, non sussiste competenza del giudice speciale, il procedimento si svolge avanti al tribunale civile competente per territorio in ragione della sede dell'ufficio richiedente, nelle forme previste per i procedimenti cautelari di diritto comune.

Il penultimo comma prevede espressamente la prestazione di cauzione o di fidejussione bancaria od assicurativa attuata allo scopo di evitare l'iscrizione dell'ipoteca o l'esecuzione del sequestro, mentre l'ultimo comma attribuisce in ogni caso al giudice civile la competenza a conoscere dell'impugnazione dell'ipoteca e del sequestro proposta da terzi pregiudicati dai relativi provvedimenti.

L'articolo 25 disciplina il caso di concorrenza di un provvedimento non definitivo di irrogazione di pena pecuniaria con un credito per rimborso vantato dal contribuente nei confronti dell'amministrazione finanziaria, stabilendo che la sospensione del rimborso non può eccedere l'ammontare della pena inflitta o l'ammontare de-

terminato da decisione della commissione tributaria o di altro organo adito e che il provvedimento di sospensione deve essere comunque notificato entro termini rigidi collegati alla pronuncia di primo grado o dell'organo amministrativo. Il comma 2 contempla la compensazione tra il debito per pena pecuniaria risultante da provvedimento definitivo ed il credito per rimborso. Il comma 3 prevede che il provvedimento contestuale all'accoglimento della domanda di rimborso debba essere notificato al trasgressore, mentre i commi 4 e 5 devolvono, secondo i casi, le relative controversie alle commissioni tributarie od al giudice civile.

L'articolo 26 richiama, per la riscossione della pena pecuniaria, le disposizioni riguardanti l'esazione dei tributi cui la violazione si riferisce e, nei commi 2 e 3, prevede la possibilità di rateazione del pagamento in favore del soggetto condannato che versi in condizioni economiche disagiate, comminando la decadenza dal beneficio in relazione anche all'omesso puntuale pagamento di una sola rata (articolo 26 della legge n. 689 del 1981).

Gli articoli 27 e 28 dettano previsioni transitorie con le quali, rispettivamente, le soprattasse attualmente contemplate nell'ordinamento vengono trasformate in pene pecuniarie di eguale importo e le sanzioni riferite a società od enti vengono riferite alla persona od alle persone fisiche che ne sono autrici.

Finalmente, l'articolo 29 rimette al Ministro delle finanze la possibilità di emanare norme regolamentari intese a dare esecuzione alle disposizioni della presente proposta di legge, avuto riguardo, in special modo, a quelle per le quali sembra opportuna una più analitica disciplina delle modalità di pagamento delle pene pecuniarie (articoli 8 e 21). L'articolo 30, poi, dispone un periodo di *vacatio* relativamente lungo (180 giorni), atteso il carattere profondamente innovativo dell'intero articolato.

Per quanto concerne la revisione delle singole previsioni sanzionatorie in vigore, nel tentativo di semplificare e razionaliz-

zare la congerie di previsioni vigenti, si è tenuto conto, in particolare:

a) dell'esigenza di un rigoroso rispetto del principio di proporzionalità, da perseguire specialmente attraverso la comparazione dell'entità della sanzione alla rilevanza dell'interesse offeso;

b) dell'esigenza di formulare le fattispecie sanzionatorie secondo una tecnica ispirata al rispetto dei principi di tassatività e determinatezza e, conseguentemente, delle necessità di:

1) evitare previsioni di mero rinvio la cui violazione si intende sanzionare, giacché una tecnica siffatta rende, per un verso, assai difficile delimitare l'effettiva portata della condotta illegittima e, per altro verso, espone i caratteri della violazione a mutamenti continui legati ai mutamenti od adattamenti delle disposizioni richiamate;

2) eliminare le norme sanzionatorie « residuali », del tipo di quelle che prevedono la punibilità di « ogni altra infrazione non espressamente contemplata », a tacere d'altro in quanto non è possibile delineare una sanzione adeguata rispetto a comportamenti che lo stesso legislatore mostra di non essere in grado di definire nel momento in cui detta la previsione punitiva;

c) dell'esigenza di ridurre considerevolmente la misura delle sanzioni tributarie, giacché, come tutte le misure afflittive e preventive, esse si rivelano efficaci e rieducative solo se proporzionate e prontamente applicate. Questa indicazione trova conforto, del resto, anche in un'indagine comparativa sulla misura delle sanzioni tributarie previste in altri ordinamenti. Basti pensare, limitandosi a pochi esempi, che in Francia, l'articolo 1729 del *code general des impots* punisce l'infedele dichiarazione con una maggiorazione d'imposta del 40 per cento, aumentata fino all'80 per cento in caso di malafede, che negli USA, se l'*underpayment* è dovuto a frode, la sanzione pecuniaria arriva ad un massimo

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

del 75 per cento dell'imposta (*Internal Revenue Code*, § 6663) e che in Belgio è disposto in via generale che la penalità addizionata al tributo non può eccedere il reddito sottratto a tassazione (articolo 334 della legge 20 novembre 1962).

Nondimeno, nella revisione delle misure edittali, ci si è attenuti a criteri molto

prudenziali, fissando misure che eccedono ancora di molto quelle previste negli altri ordinamenti europei.

Si è provveduto, anche, ad eliminare le norme in contrasto con i principi contemplati nel titolo I della presente proposta di legge e quelle che dettavano, con riferimento a singoli tributi, regole generali ora formulate nel titolo medesimo.

PROPOSTA DI LEGGE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1.

(Oggetto della legge).

1. La presente legge stabilisce le disposizioni generali per la repressione delle violazioni non costituenti reato in materia tributaria.

2. Le vigenti norme incompatibili con la presente legge, sono abrogate alla data di entrata in vigore della stessa.

3. Le leggi e gli atti aventi forza di legge non possono derogare alla presente legge, se non per espressa disposizione.

ART. 2.

(Pena pecuniaria).

1. La violazione delle leggi tributarie comporta per il trasgressore l'obbligazione al pagamento di una somma di denaro a titolo di pena pecuniaria.

2. La pena pecuniaria di cui al comma 1 è riferibile alla od alle persone fisiche tenute all'adempimento degli obblighi sanzionati e che hanno commesso la violazione.

3. La pena pecuniaria può essere stabilita dalla legge in un importo fisso, ovvero proporzionale al tributo cui si riferisce la violazione e, altresì, in misura variabile fra un limite minimo ed un limite massimo.

4. La pena pecuniaria non produce interessi.

ART. 3.

*(Principio di legalità
e successione di leggi).*

1. Nessuno può essere assoggettato a pena pecuniaria se non in forza di una legge entrata in vigore prima della commissione della violazione ed esclusivamente nei casi in essa considerati.

2. Salva diversa previsione di legge, nessuno può essere assoggettato a pena pecuniaria per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile. Se la pena pecuniaria è già stata irrogata con provvedimento definitivo ma non ancora eseguito in tutto od in parte, il debito residuo si estingue.

3. Se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono pene pecuniarie per un ammontare diverso, si applica la legge che importa la sanzione più favorevole per il trasgressore, salvo che il provvedimento di irrogazione della pena pecuniaria non sia divenuto definitivo.

ART. 4.

(Capacità di intendere e di volere).

1. Non può essere assoggettato a pena pecuniaria chi, al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva, in base ai criteri indicati nel codice penale, la capacità di intendere e di volere.

ART. 5.

(Elemento soggettivo).

1. Nelle violazioni sanzionate con pena pecuniaria ai sensi dell'articolo 2 ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa secondo le previsioni del codice penale.

2. La legge può prevedere ipotesi nelle quali il soggetto è punibile soltanto se ha commesso il fatto con dolo.

3. Non è punibile la violazione consistente nell'inadempimento di un obbligo per forza maggiore.

ART. 6.

(Errore sul fatto ed errore di diritto).

1. Nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto l'agente non è responsabile quando l'errore non è determinato da sua colpa.

2. Si considerano, comunque, giustificate le violazioni determinate da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferiscono, nonché le violazioni e le inesattezze causate da indeterminatezza dei modelli per la dichiarazione, il pagamento o le richieste di informazione.

3. L'ignoranza delle leggi tributarie non rileva se non si tratta di ignoranza inevitabile.

ART. 7.

(Criteri di determinazione della pena pecuniaria).

1. Nella determinazione della pena pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione od attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso ed alle sue condizioni economiche.

2. La personalità del trasgressore è desunta dai suoi precedenti fiscali.

3. La pena può essere aumentata fino ad un triplo o diminuita fino ad un terzo quando, per le condizioni economiche del trasgressore, la misura massima della pena risulti inefficace ovvero la misura minima risulti eccessivamente gravosa. La disposizione si applica anche alle pene pecuniarie previste in misura non variabile.

ART. 8.

*(Circostanze attenuanti,
esimenti ed aggravanti).*

1. La pena pecuniaria è ridotta, sempre che la violazione non sia già stata constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche, od altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore della violazione od i soggetti obbligati in solido abbiano avuto formale conoscenza:

a) ad un decimo del minimo, se la violazione consiste nel mancato pagamento del tributo ed il pagamento viene eseguito nel termine di tre mesi dalla data di commissione della violazione;

b) ad un decimo del minimo, se la violazione consiste in una omissione od in un errore materiale, non incidente sulla liquidazione del tributo o sull'accertamento del tributo dovuto, ed il contribuente provvede alla regolarizzazione entro tre mesi dalla data di commissione dell'errore o dalla data in cui l'adempimento doveva essere eseguito;

c) ad un decimo del minimo, se la violazione consiste in una omissione od in un errore materiale incidente sulla liquidazione del tributo o sull'accertamento del tributo dovuto ed il contribuente provvede alla regolarizzazione entro il termine per la liquidazione, anche non definitiva, del tributo medesimo, ovvero, quando non è prevista liquidazione, entro tre mesi dall'omissione o dall'errore;

d) ad un ottavo del minimo se, nell'ipotesi prevista nella lettera c), la regolarizzazione avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione annuale od entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo, ovvero, quando non è prevista dichiarazione, entro un anno dall'omissione o dall'errore;

e) ad un decimo del minimo, se la dichiarazione è stata presentata con ritardo non superiore a trenta giorni;

f) alla metà del minimo se, avvenuta la presentazione della dichiarazione ad ufficio diverso da quello competente per territorio, un nuovo esemplare della dichiarazione viene presentato entro un anno all'ufficio competente.

2. Le riduzioni di cui al comma 1 non possono, comunque, comportare l'applicazione di una pena pecuniaria inferiore a lire 50 mila per ciascuna violazione.

3. La pena pecuniaria, determinata ai sensi dei commi 1 e 2, deve essere pagata contestualmente alla regolarizzazione, con le modalità previste per il pagamento del tributo cui la violazione si riferisce.

4. Il contribuente od il sostituto d'imposta non sono punibili qualora dimostrino che il versamento del tributo non è stato eseguito per fatto doloso di terzi, denunciato all'autorità giudiziaria anteriormente all'accertamento della violazione.

5. La pena pecuniaria irrogabile può essere aumentata fino alla metà nei confronti di chi, nei tre anni precedenti, sia in corso in altra violazione della stessa indole non definita ai sensi dell'articolo 21. Sono considerate della stessa indole le violazioni delle stesse disposizioni e le violazioni di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono e per le modalità dell'azione e dei motivi che le determinano, presentano profili di sostanziale identità.

6. Le singole leggi possono stabilire, ad integrazione di quanto previsto nel presente articolo, ulteriori circostanze che importino l'attenuazione o l'aggravio, nei limiti da esse stabiliti, ovvero la non applicazione della pena pecuniaria.

ART. 9.

(Intrasmissibilità della pena pecuniaria agli eredi).

1. Ferma la responsabilità degli obbligati in via solidale, l'obbligazione al pagamento della pena pecuniaria non è trasmissibile agli eredi.

ART. 10.

(Concorso di persone).

1. Se la violazione della disposizione per la quale è stabilita la pena pecuniaria è imputabile a più persone, queste sono tenute in solido al pagamento della pena pecuniaria determinata nel massimo editale, ovvero nella misura fissa aumentata della metà.

ART. 11.

(Autore mediato).

1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 10, chi, inducendo altri in errore incolpevole, determina la commissione di una violazione che comporta l'irrogazione della pena pecuniaria, risponde della violazione dell'obbligo a questi riferibile.

2. Il rappresentante o l'amministratore di società, ente od associazione che, nell'esercizio delle sue funzioni, commette illeciti determinanti la violazione di norme tributarie da parte di altri soggetti, risponde delle violazioni da questi commesse.

ART. 12.

(Solidarietà).

1. Se la violazione delle norme tributarie è commessa dal rappresentante o dall'amministratore di società, associazione od ente, con o senza personalità giuridica, nell'esercizio delle proprie funzioni od incombenze, la società, l'associazione o l'ente sono obbligati in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta, salvo il diritto di regresso secondo le disposizioni vigenti.

2. L'obbligazione alla pena pecuniaria di cui al comma 1 si estingue con il pagamento di uno degli obbligati in solido.

ART. 13.

(Violazione di più disposizioni).

1. Per ogni violazione della stessa disposizione di legge o di diverse disposizioni che configurano violazioni riferite ad una medesima fattispecie fiscalmente rilevante, si applica la relativa sanzione.

2. Nel caso di più violazioni della stessa disposizione o di violazioni di diverse disposizioni relative ad uno stesso tributo, che si riferiscono ad una singola fattispecie fiscalmente rilevante, anche se compiute in periodi di imposta diversi, la sanzione è applicata una sola volta in misura non inferiore al massimo edittale stabilito per la violazione più grave, aumentabile fino al doppio tenuto conto delle circostanze e della personalità dell'autore.

3. Nel caso in cui una violazione rilevi ai fini delle imposte dirette e dell'imposta sul valore aggiunto, si applica la sanzione per la violazione relativa a quest'ultima imposta elevata di un terzo. Ove rilevi ai fini di tributi diversi, si applica la sanzione più grave elevata di un terzo.

ART. 14.

(Non cumulabilità tra pena pecuniaria e sanzioni penali).

1. Uno stesso fatto non può di regola essere punito con sanzione penale e con pena pecuniaria.

2. In deroga al disposto di cui al comma 1, la legge può prevedere, in considerazione della gravità del fatto, casi in cui il trasgressore sia assoggettabile a pena pecuniaria congiuntamente alle sanzioni penali.

ART. 15.

(Tipicità della sanzione).

1. La legge non può prevedere conseguenze pregiudizievoli di carattere economico o patrimoniale a carico del trasgressore o del soggetto chiamato in solido al

pagamento di sanzioni diverse da quelle derivanti dall'applicazione della pena pecuniaria, delle sanzioni accessorie previste dalla presente legge e delle sanzioni penali.

2. La legge non può, altresì, comminare pene pecuniarie che non siano direttamente riferibili alla violazione commessa.

ART. 16.

(Cessione di azienda).

1. Nei casi di cessione, il cessionario è responsabile in solido, fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente ed entro i limiti del valore dell'azienda o del ramo d'azienda, per il pagamento delle pene pecuniarie riferibili all'anno od alla frazione dell'anno in cui è avvenuta la cessione ed ai due anni precedenti, nonché per quelle irrogate nel medesimo periodo, anche se riferite a violazioni commesse in epoca anteriore.

2. L'obbligazione del cessionario è limitata al debito per pene pecuniarie risultante, alla data del trasferimento, dagli atti della direzione regionale delle entrate e degli enti locali preposti all'accertamento dei tributi di loro competenza.

3. Gli uffici indicati al comma 2 sono tenuti a rilasciare, su richiesta dell'interessato, un certificato sull'esistenza o meno di contestazioni in corso e di quelle già definite per le quali i debiti a titolo di pena pecuniaria non sono stati soddisfatti. Il certificato, se negativo, ha pieno effetto liberatorio del cessionario, del pari liberato ove il certificato non sia rilasciato entro quaranta giorni dalla richiesta.

4. La responsabilità del cessionario non è soggetta alle limitazioni previste nel presente articolo qualora la cessione sia stata attuata in frode dei crediti dell'amministrazione, ancorché la cessione stessa sia avvenuta con trasferimento frazionato di singoli beni.

5. La frode si presume, salva prova contraria, quando il trasferimento sia effettuato entro sei mesi dall'accertamento della violazione di una norma tributaria che comporta l'applicazione di una sanzione penale.

ART. 17.

*(Trasformazione, fusione
e scissione di società).*

1. La società o l'ente risultante dalla trasformazione o dalla fusione, anche per incorporazione, subentra negli obblighi delle società trasformate o fuse relativi al pagamento delle pene pecuniarie. Continua, tuttavia, ad essere applicata la disciplina concernente la responsabilità illimitata dei soci in relazione a debiti per pene pecuniarie relativi ad infrazioni commesse prima della trasformazione.

2. Nei casi di scissione, anche parziale, di società od enti, ciascuna società od ente è obbligato in solido al pagamento delle somme dovute a titolo di pene pecuniarie relative a violazioni commesse anteriormente alla data di scissione.

ART. 18.

(Organo competente e provvedimento di irrogazione di sanzioni).

1. La pena pecuniaria è irrogata dall'ufficio competente all'accertamento dei tributi cui le violazioni si riferiscono, che deve notificare il provvedimento ai soggetti chiamati al pagamento.

2. L'irrogazione della sanzione ai sensi del comma 1 è attuata con apposito provvedimento motivato, che può essere contestuale solo all'avviso di accertamento o di rettifica del tributo.

3. La notificazione dell'avviso di irrogazione delle sanzioni deve essere effettuata secondo le disposizioni stabilite dalle singole leggi di imposta per l'avviso di accertamento o di rettifica del tributo cui le violazioni si riferiscono. Le notificazioni possono essere fatte direttamente anche a mezzo del servizio postale mediante spedizione del provvedimento in plico senza busta raccomandata con avviso di ricevimento.

4. Dal provvedimento di cui al comma 2 deve risultare, a pena di nullità, oltre all'ammontare delle sanzioni irrogate per

ogni violazione, l'esposizione dei fatti contestati, l'indicazione delle fonti di prova, delle norme applicate e dei criteri seguiti per la determinazione della pena pecuniaria, nonché l'invito al pagamento delle somme dovute nel termine di sessanta giorni dalla notificazione, l'indicazione della riduzione applicabile ai sensi dell'articolo 21 ed, altresì, l'indicazione dei termini e degli organi cui è proponibile ricorso.

ART. 19.

(Ricorsi).

1. Entro sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento di cui all'articolo 18 è ammesso ricorso alle commissioni tributarie competenti.

2. Per le sanzioni irrogate contestualmente all'avviso di accertamento o di rettifica, si applicano le disposizioni contenute nelle leggi di imposta per l'impugnazione degli avvisi medesimi.

3. Ove non sussista la competenza delle commissioni tributarie, entro i termini di cui al comma 1 è ammesso ricorso amministrativo alla direzione regionale delle entrate competente in ragione della sede dell'ufficio che ha irrogato la sanzione in alternativa all'azione avanti all'autorità giudiziaria ordinaria che può, comunque, essere adita anche dopo la decisione amministrativa ed entro centottanta giorni da essa. Se l'organo amministrativo serba silenzio per un periodo superiore a novanta giorni, il ricorso si intende accolto.

4. Le decisioni delle commissioni tributarie, dell'organo amministrativo e dell'autorità giudiziaria ordinaria sono immediatamente esecutive nei limiti previsti all'articolo 20.

ART. 20.

(Provvisoria esecutività).

1. In caso di presentazione del ricorso avanti alle commissioni tributarie, la pena pecuniaria è riscossa provvisoriamente

nelle misure e nei limiti con i quali è prevista la riscossione provvisoria del tributo cui la violazione si riferisce.

2. La commissione tributaria competente, su istanza del ricorrente e previo esame sommario del ricorso, può, comunque, sospendere l'esecuzione se da essa deriva un danno grave. Deve in ogni caso sospenderla se il ricorrente si offre di prestare garanzia anche a mezzo di fidejussione bancaria od assicurativa. In tal caso, la sospensione può essere subordinata alla prestazione della garanzia nei modi e nei termini indicati nel provvedimento.

3. Ove non sussista competenza delle commissioni tributarie le pene pecuniarie sono riscosse provvisoriamente dopo la decisione dell'organo al quale è proposto ricorso amministrativo nei limiti della metà dell'ammontare da questo stabilito. L'autorità giudiziaria ordinaria, se dall'esecuzione può derivare un danno grave, può e deve, in ogni caso, sospenderla se il ricorrente si offre di prestare garanzia. In tale caso si applica il comma 2.

4. Se l'azione viene iniziata avanti all'autorità giudiziaria ordinaria, ovvero se questa viene adita dopo la decisione della direzione regionale delle entrate, le pene pecuniarie sono riscosse per intero o per il loro residuo ammontare dopo la sentenza di primo grado, salva l'eventuale sospensione che il giudice di appello può e deve concedere in conformità alle disposizioni di cui al comma 2.

5. Se nei gradi di giudizio la somma corrisposta risulta eccedente rispetto al dovuto, l'ufficio deve provvedere al relativo rimborso entro novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza.

ART. 21.

(Riduzione della pena pecuniaria per rinuncia alla lite).

1. Salva l'applicazione delle previsioni concernenti la conciliazione giudiziale, per le violazioni delle disposizioni per cui è

stabilita la pena pecuniaria è consentito al trasgressore di pagare, entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento di cui all'articolo 18 della presente legge, una somma pari al quarto del minimo delle sanzioni dovute. In tal caso l'obbligazione al pagamento della pena pecuniaria si estingue. La stessa riduzione si applica anche se il contribuente definisce l'accertamento con adesione.

ART. 22.

(Decadenza e prescrizione).

1. Il provvedimento di irrogazione della pena pecuniaria deve essere notificato agli autori della violazione od ai soggetti chiamati al pagamento, a pena di decadenza, nel termine di cinque anni dalla commissione della violazione o nel diverso termine previsto per l'accertamento dei singoli tributi.

2. La decadenza non opera se il provvedimento di cui all'articolo 18 è stato notificato, nei termini previsti dal comma 1 del presente articolo, ad almeno uno degli autori della violazione o degli obbligati in solido al pagamento della pena pecuniaria.

3. Il diritto alla riscossione della pena pecuniaria si prescrive nel termine di tre anni. L'impugnazione del provvedimento di irrogazione interrompe la prescrizione, il cui corso rimane sospeso fino alla definizione del relativo procedimento.

ART. 23.

(Sospensione della licenza o dell'autorizzazione, chiusura di un pubblico esercizio o dell'impresa e sospensione dell'attività professionale).

1. Le singole leggi di imposta prevedono i casi in cui, a seguito dell'irrogazione della pena pecuniaria quale risulta da provvedimento amministrativo defini-

tivo, da sentenza di primo grado o da decisione amministrativa, può essere disposta la sospensione della licenza o dell'autorizzazione, ovvero la chiusura del pubblico esercizio o dell'attività di impresa, nonché la sospensione dell'attività svolta da esercenti arti e professioni.

2. La sospensione o la chiusura disposta ai sensi del comma 1 non possono avere durata inferiore a tre giorni e superiore ad un mese; la sospensione dall'esercizio dell'attività di lavoro autonomo non può essere disposta per un periodo inferiore ad un mese e superiore a tre mesi.

3. Contro il provvedimento di sospensione è ammesso ricorso, entro sessanta giorni dalla notificazione, avanti alle commissioni tributarie competenti in ragione della sede dell'ufficio che ha emanato il provvedimento stesso. La commissione tributaria decide entro sessanta giorni dalla data di presentazione del ricorso e può disporre la pubblicazione del provvedimento, a spese del suo destinatario, su uno o più quotidiani a diffusione nazionale o locale. La decisione è definitiva, salvo ricorso avanti alla Corte di cassazione. Gli effetti del provvedimento sono sospesi durante la pendenza del termine per ricorrere e fino a quando la commissione tributaria o la Corte di cassazione non si siano pronunciate.

4. Contro i provvedimenti di cui al comma 1 che si riferiscono a tributi non devoluti alla competenza delle commissioni tributarie è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale. Si applicano le disposizioni del comma 3.

ART. 24.

(Ipoteca legale e sequestro conservativo).

1. In base al provvedimento di irrogazione della pena pecuniaria, l'ufficio competente, quando ha fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito, può chiedere, con istanza motivata, al presidente della commissione tributaria di primo grado l'iscrizione di ipoteca legale

sui beni del trasgressore o dei responsabili in solido al pagamento, od anche l'autorizzazione a procedere, a mezzo dell'ufficiale giudiziario, al sequestro conservativo dei beni mobili, dell'azienda o di altre universalità di beni mobili del trasgressore o dei responsabili in solido al pagamento.

2. Le istanze di cui al comma 1 devono essere contestualmente notificate, anche tramite il servizio postale, alle parti interessate, le quali possono, entro venti giorni dalla notifica, inviare al presidente della commissione di cui al medesimo comma, memorie e documenti difensivi.

3. Il presidente, decorso il termine di cui al comma 2, fissa con decreto la trattazione dell'istanza per la prima camera di consiglio utile, disponendo che ne sia data comunicazione alle parti almeno dieci giorni prima.

4. In caso di eccezionale urgenza o di pericolo nel ritardo, il presidente, ricevuta l'istanza dell'ufficio, provvede con decreto motivato. Contro il decreto del presidente è ammesso reclamo al collegio entro trenta giorni. Il collegio, sentite le parti in camera di consiglio, provvede con sentenza.

5. Nei casi in cui non sussista competenza delle commissioni tributarie, le istanze di cui al comma 1 devono essere presentate al tribunale civile territorialmente competente in ragione della sede dell'ufficio richiedente, che provvede secondo le disposizioni del libro IV, titolo I, capo III, sezione I, del codice di procedura civile, in quanto applicabili.

6. Le parti interessate possono prestare in corso di giudizio idonea garanzia mediante cauzione o fidejussione bancaria od assicurativa. In tale caso l'organo dinanzi al quale è in corso il procedimento può non adottare od adottare solo parzialmente il provvedimento richiesto.

7. L'iscrizione dell'ipoteca ed il sequestro possono essere impugnati davanti al giudice civile da chiunque vi abbia interesse.

ART. 25.

(Sospensione dei rimborsi e compensazione).

1. Nei casi in cui il contribuente vanti un credito nei confronti dell'amministrazione finanziaria per il quale abbia fatto richiesta di rimborso, è possibile, da parte della stessa amministrazione, sospendere l'esecuzione del rimborso in presenza di provvedimento di irrogazione di sanzioni già notificato ma non ancora divenuto definitivo. La sospensione opera nei limiti dell'ammontare delle pene pecuniarie irrogate o, se è intervenuta decisione della commissione tributaria o di altro organo competente, nei limiti dell'ammontare da questi stabilito. L'ufficio deve comunque provvedere al rimborso se, entro novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza di primo grado o della decisione amministrativa sull'avviso di irrogazione delle sanzioni, il provvedimento di sospensione non viene notificato.

2. In presenza di violazioni definitivamente accertate che comportino pene pecuniarie, l'ufficio al quale il contribuente ha presentato richiesta di rimborso provvede alla compensazione del debito.

3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2, contestuali al provvedimento che accoglie la richiesta di rimborso, devono essere notificati al trasgressore.

4. Contro i provvedimenti di sospensione o di compensazione è ammesso ricorso innanzi alla commissione tributaria che decide entro sessanta giorni dalla sua presentazione. La decisione è definitiva, salvo il ricorso per Cassazione.

5. Ove non sussista la competenza delle commissioni tributarie, è ammessa azione giudiziaria avanti al tribunale civile. Si applica l'ultimo periodo del comma 4.

ART. 26.

(Riscossione delle pene pecuniarie e pagamento rateale della pena pecuniaria).

1. Per la riscossione totale o parziale della pena pecuniaria si applicano le di-

sposizioni sulla riscossione dei tributi cui la violazione si riferisce.

2. L'autorità amministrativa che ha applicato la sanzione di cui al comma 1 può disporre, su richiesta dell'interessato che si trova in condizioni economiche disagiate, che la pena sia pagata in rate mensili fino ad un massimo di trenta. In ogni momento il debito può essere estinto mediante un unico pagamento.

3. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio della rateazione e deve provvedere al pagamento dell'intero debito o del debito residuo entro trenta giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.

ART. 27.

(Abolizione della soprattassa).

1. Le violazioni delle leggi tributarie vigenti sanzionate con una soprattassa si intendono sanzionate con una pena pecuniaria di eguale importo.

ART. 28.

(Sanzioni riferite a società od enti).

1. Le sanzioni previste dalle disposizioni vigenti e riferite a società od enti si intendono riferite alla persona fisica od alle persone fisiche che ne sono autori.

ART. 29.

(Regolamenti di esecuzione).

1. Il Ministro delle finanze emana con regolamento, entro centottanta giorni dalla pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*, le disposizioni necessarie per l'esecuzione dei pagamenti riferiti alle pene pecuniarie concernenti singoli tributi e per l'esecuzione di altre disposizioni della presente legge.

CAPO II

REVISIONE DELLE PREVISIONI SANZIONATORIE

ART. 30.

(Revisione delle sanzioni in materia di imposte dirette).

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 46 è sostituito dal seguente:

« ART. 46. — *(Omissione od incompletezza delle dichiarazioni).* — 1. Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione di cui agli articoli da 1 a 6, 10 e 11, la pena pecuniaria è commisurata dalla metà a due volte l'imposta dovuta. Se l'imposta non è dovuta, la pena pecuniaria si applica nella misura di lire 200 mila, elevata a lire 500 mila nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta della contabilità ordinaria.

2. Se nella dichiarazione presentata non sono indicati tutti o parte dei redditi posseduti, la pena pecuniaria è commisurata da un quarto all'intero dell'imposta o della maggiore imposta dovuta. Se l'omissione riguarda redditi prodotti all'estero, la pena pecuniaria è pari all'imposta od alla maggiore imposta dovuta.

3. Se nella dichiarazione sono indicati redditi netti inferiori a quelli accertati, si applica la pena pecuniaria da un quarto all'intero della maggiore imposta dovuta. Se si tratta di redditi prodotti all'estero, la pena pecuniaria è pari alla maggiore imposta dovuta.

4. Sulla maggiore imposta liquidata ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter o dovuta per indebite deduzioni ai sensi dell'articolo 120 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applica la pena pecuniaria nella misura di un terzo.

5. Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione del sostituto di impo-

sta, la pena pecuniaria è commisurata dalla metà all'intero delle ritenute relative ai compensi, interessi ed altre somme non dichiarate.

6. Se l'ammontare complessivo dei compensi, interessi ed altre somme dichiarate è inferiore a quello accertato, la pena pecuniaria è pari alla metà delle ritenute riferibili alla differenza. Se la dichiarazione presentata non comprende tutti i percipienti, si applica, inoltre, la pena pecuniaria pari a lire 50 mila per ogni nominativo omesso.

7. Se le dichiarazioni indicate nei commi da 1 a 6 sono nulle, si applica la pena pecuniaria prevista per le ipotesi di omessa dichiarazione ridotta della metà.

8. Per maggiore imposta si intende quella risultante dalla differenza tra imposta liquidata dal contribuente o liquidabile sulla base della dichiarazione ed imposta determinata dall'ufficio in sede di rettifica od accertamento. »;

b) l'articolo 47 è abrogato;

c) l'articolo 48 è sostituito dal seguente:

« ART. 48 (*Violazioni relative al contenuto ed alla documentazione delle dichiarazioni*). — 1. Nel caso di mancata indicazione degli elementi prescritti dagli articoli 2, 4 e 6, si applica la pena pecuniaria da lire 200 mila a lire 1 milione. Se le indicazioni risultano incomplete ma tali da consentire l'identificazione del contribuente o la determinazione dei redditi o dell'imposta, la pena pecuniaria è ridotta alla metà.

2. Nel caso di omessa, incompleta od inesatta indicazione degli elementi rilevanti per l'effettuazione dei controlli secondo il disposto dell'articolo 38, quarto comma, esclusi quelli che l'amministrazione è in grado di acquisire direttamente, si applica la pena pecuniaria da lire 500 mila a lire 3 milioni per ogni elemento indicato in maniera incompleta od inesatta. La stessa pena si applica se l'omissione, l'incompletezza o l'inesattezza attiene agli elementi rilevanti ai fini

dell'accertamento induttivo del reddito o dell'elaborazione dei coefficienti presuntivi di ricavi e compensi. Essa è ridotta alla metà se l'inesattezza è di scarsa rilevanza e non incide sull'attività di accertamento.

3. Nei casi di omessa allegazione di uno dei documenti richiesti dalle singole previsioni di imposta, la pena pecuniaria è pari a lire 300 mila, elevata a lire 3 milioni in caso di mancata presentazione del bilancio o di sue parti. »;

d) l'articolo 49 è abrogato;

e) l'articolo 50 è sostituito dal seguente:

« ART. 50. — (*Omessa denuncia delle variazioni dei redditi fondiari*). — 1. In caso di omessa denuncia, nel termine stabilito dall'articolo 27 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, delle situazioni che danno luogo a variazioni in aumento del reddito dominicale dei terreni e del reddito agrario, si applica la pena pecuniaria da lire 300 mila a lire 3 milioni. Se la variazione è presentata con ritardo non superiore ad un anno, i limiti indicati sono ridotti alla metà. »;

f) l'articolo 51, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 51. — (*Violazione degli obblighi relativi alla contabilità*). — 1. In caso di rifiutata esibizione, di impedita ispezione o di sottrazione all'ispezione delle scritture contabili, dei registri e dei documenti la cui tenuta e conservazione è obbligatoria per la legge fiscale, si applica la pena pecuniaria da lire 2 milioni a lire 5 milioni. La stessa pena si applica in caso di omessa tenuta e conservazione delle scritture e dei documenti prescritti dagli articoli 14, 18, 19 e 21. Restano salve le previsioni che consentono la non conservazione delle scritture e dei documenti per intervenuta definizione dell'obbligazione di imposta.

2. Se le scritture contabili od i documenti di cui al comma 1 non sono tenuti in conformità alle disposizioni dell'articolo 22, si applica la pena pecuniaria da lire 300 mila a lire 1 milione. La pena pecuniaria non si applica se si tratta di irregolarità di scarsa rilevanza non incidenti sull'attività di accertamento.

3. Gli amministratori ed i componenti degli organi di controllo delle società ed enti sottoposti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche che sottoscrivono la dichiarazione senza denunciare la mancata tenuta delle scritture contabili sono puniti con pena pecuniaria da lire 3 milioni a lire 10 milioni. »;

g) all'articolo 52, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Gli uffici trasmettono processo verbale al Ministro delle finanze, il quale, sentiti, per le rispettive competenze, il Ministro del tesoro e il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, provvede, con proprio decreto, all'irrogazione delle pene pecuniarie. I provvedimenti previsti nel secondo comma sono adottati su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro. »;

h) l'articolo 53, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 53. — (Altre violazioni). — 1. Ove non siano applicabili le sanzioni stabilite nei precedenti articoli, è punito con la pena pecuniaria da lire 200 mila a lire 1 milione chi:

a) omette le comunicazioni richieste dagli uffici ai sensi del numero 5) del primo comma dell'articolo 32 o chi comunica dati incompleti o non veritieri;

b) non restituisce i questionari previsti ai numeri 4) e 7) del primo comma dell'articolo 32 o chi fornisce risposte incomplete o non veritiere;

c) non ottempera all'invito di cui al numero 2) del primo comma dell'articolo 32 od a qualsiasi altra richiesta formulata

dagli uffici nell'esercizio dei poteri indicati nello stesso articolo;

d) non osserva gli obblighi di comunicazione previsti dal quarto comma dell'articolo 36;

e) omette di ottemperare a richieste rivoltegli dall'amministrazione finanziaria in conformità di previsioni di legge. »;

i) l'articolo 54, e successive modificazioni, è abrogato;

l) l'articolo 55, e successive modificazioni, è abrogato;

m) l'articolo 57 è sostituito dal seguente:

« ART. 57. — (*Sanzioni accessorie*). — 1. Se la pena pecuniaria definitivamente accertata è superiore a lire 50 milioni, l'ufficio dispone:

a) l'incompatibilità con l'ufficio di componente delle commissioni tributarie o di organi amministrativi preposti alla valutazione e risoluzione delle controversie fra amministrazione finanziaria e contribuenti;

b) la decadenza dall'ufficio di componente di organi di amministrazione e di controllo delle persone giuridiche e l'esclusione dall'ufficio stesso per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore ad un anno.

2. Non si fa luogo all'applicazione delle sanzioni accessorie previste alla lettera *b)* del comma 1 se il pagamento della pena pecuniaria avviene prima dell'introduzione del giudizio o della decisione della commissione di primo grado.

3. Contro il provvedimento che dispone la sanzione accessoria di cui alla lettera *b)* del comma 1 è proponibile ricorso, entro sessanta giorni dalla notifica, avanti alle commissioni tributarie. »;

n) il primo comma dell'articolo 70 è abrogato.

ART. 31.

*(Revisione delle sanzioni
in materia di riscossione).*

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 92, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 92. — *(Ritardati od omessi versamenti diretti).* — 1. Chi non esegue alle prescritte scadenze i versamenti diretti, in acconto od a saldo, o li effettua in misura inferiore al dovuto è soggetto alla pena pecuniaria pari al quarto delle somme non versate. La pena è pari ad un decimo nei casi di liquidazione della maggiore imposta ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.

2. La pena pecuniaria è ridotta ad un quinto se il versamento viene eseguito ad organo diverso da quello preposto alla riscossione o con modalità diverse da quelle prescritte.

3. Se la violazione attiene all'incompletezza dei modelli di versamento, la pena pecuniaria si applica nella misura di lire 30 mila. »;

b) l'articolo 92-bis è abrogato;

c) l'articolo 93 è abrogato;

d) l'articolo 94 è abrogato;

e) l'articolo 95 è sostituito dal seguente:

« ART. 95 *(Violazione dell'obbligo delle ritenute alla fonte).* — 1. Chi non esegue in tutto od in parte le ritenute alla fonte è soggetto alla pena pecuniaria pari al decimo dell'ammontare non trattenuto, salva l'applicazione dell'articolo 92 per la violazione di omesso versamento. »;

f) l'articolo 97, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 97. — (*Morosità nel pagamento di imposte riscosse mediante ruoli ed atti che impediscono la riscossione*). — 1. Per il mancato pagamento di tutte o dell'unica rata di un medesimo ruolo quando il relativo ammontare è superiore a lire 500 mila, si applica la pena pecuniaria pari ad un quinto della somma non versata. Del mancato pagamento il concessionario della riscossione deve dare comunicazione all'ufficio delle entrate competente per territorio entro sessanta giorni dalla scadenza della rata dalla quale si è verificata la morosità.

2. Il contribuente che al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte, interessi e pene pecuniarie compie atti di disposizione del patrimonio tali da pregiudicare la riscossione dopo che siano iniziate attività amministrative di accertamento delle quali abbia avuto formale conoscenza o dopo che siano state notificate iscrizioni a ruolo, è punito con la reclusione fino a tre anni. La disposizione non si applica se l'ammontare delle somme dovute non supera lire 20 milioni.

3. Se gli atti incidono sul patrimonio del coobbligato al pagamento della pena pecuniaria, questo, se titolare di reddito d'impresa o di lavoro autonomo, è sottoposto alla chiusura dell'esercizio od alla sospensione dell'attività. Il provvedimento è disposto dalla direzione regionale delle entrate, è impugnabile avanti alle commissioni tributarie entro sessanta giorni dalla notificazione ed è esecutivo dopo la pronuncia di primo grado. »;

g) l'articolo 98, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 98. — (*Devoluzione delle pene pecuniarie*). — 1. L'ammontare delle pene pecuniarie spetta allo Stato ».

ART. 32.

(*Revisione di altre sanzioni in materia di imposte dirette*).

1. Sono abrogati l'articolo 11, comma 3, penultimo periodo, e comma 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con

modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e successive modificazioni; l'articolo 5, commi 2, 3, 4, 5, 6, 10 e 11 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165; l'articolo 16, commi 1 e 2, ultimo periodo, della legge 29 dicembre 1990, n. 408, e successive modificazioni.

2. I commi 2 e 3 dell'articolo 13 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, sono sostituiti dai seguenti:

« 2. In caso di revoca delle agevolazioni, disposta ai sensi del comma 1, si applica la pena pecuniaria dalla metà all'intero dell'importo dei crediti d'imposta o dei contributi in conto capitale indebitamente fruiti.

3. Chi rilascia od utilizza certificazioni di cui all'articolo 10, comma 2, attestanti fatti materiali non corrispondenti al vero è punito con la pena pecuniaria da lire 20 milioni a lire 100 milioni ».

3. Le pene pecuniarie previste dai commi 7 e 17 dell'articolo 78, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni, sono ridotte alla metà.

4. Il comma 6-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, è sostituito dal seguente:

« 6-bis. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e dell'articolo 75 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, deve intendersi che le spese ed i componenti negativi sono imputati al conto economico se e nella misura in cui siano stati annotati nelle scritture contabili ed abbiano concorso alla determinazione del risultato netto di periodo, indipendentemente dalla specifica e dettagliata evidenza in tale documento, fermo restando il disposto degli articoli 3, secondo comma, penultimo periodo, e 5, secondo comma, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre

1973, n. 600. In caso di mancata evidenziazione e specificazione nell'apposito prospetto di cui agli articoli 3 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, si applica la pena pecuniaria da lire 500 mila a lire 2 milioni. Se la violazione consiste nel compenso di partite ed il contribuente non ha provveduto all'allegazione dei prospetti sopra citati, le misure minime e massime della pena pecuniaria sono raddoppiate ».

5. Il comma 5 dell'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, è sostituito dal seguente:

« 5. Per l'omissione della dichiarazione si applica la pena pecuniaria dalla metà all'intero dell'imposta dovuta. La stessa pena si applica se la dichiarazione non reca tutti o parte degli elementi che formano la base imponibile. Se tali elementi sono indicati in misura inferiore a quella accertata, si applica la pena pecuniaria da un quarto alla metà dell'imposta o della maggiore imposta dovuta. In caso di omesso od insufficiente versamento si applica la pena pecuniaria pari ad un quarto delle somme non versate. Sulle imposte non versate si applicano gli interessi moratori previsti dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni. La pena pecuniaria è ridotta ad un quinto se il versamento viene eseguito ad organo diverso da quello preposto alla riscossione o con modalità diverse da quelle prescritte. Se la violazione attiene all'incompletezza dei modelli di versamento, la pena pecuniaria si applica nella misura di lire 30 mila ».

6. Sono abrogati l'articolo 11, comma 1, e l'articolo 12, comma 2, del decreto del Ministro delle finanze 7 gennaio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 13 gennaio 1993.

ART. 33.

(Revisione delle sanzioni in materia di imposta sul valore aggiunto).

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo, secondo, terzo, quarto e quinto comma dell'articolo 41, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

« Chi effettua operazioni imponibili senza emettere fattura, essendo obbligato ad emetterla, è punito con la pena pecuniaria da una a due volte l'imposta relativa all'operazione, calcolata secondo le disposizioni del titolo primo. Tali misure sono ridotte di un quarto se la fattura viene emessa senza indicazione dell'imposta o con indicazione di imposta inferiore.

Chi effettua operazioni non imponibili od esenti senza emettere fattura, essendo obbligato ad emetterla, o indica nella fattura corrispettivi inferiori a quelli reali, è punito con la pena pecuniaria da lire 500 mila a lire 2 milioni.

Si applica la pena prevista al secondo comma se la fattura emessa non contiene le indicazioni richieste dall'articolo 21, secondo comma, n. 1), o contiene indicazioni incomplete od inesatte tali da non consentire l'identificazione delle parti. Se le irregolarità discendono da omissioni, atti o comunicazioni errate od incomplete del cessionario o committente, la pena pecuniaria è applicata nei confronti di questo.

Per le violazioni degli obblighi di fatturazione previsti dagli articoli 17, terzo comma, e 34, terzo comma, fermo l'obbligo del pagamento dell'imposta, si applicano le pene pecuniarie previste nei precedenti commi.

Tuttavia, qualora la violazione degli obblighi previsti al quarto comma non comporti variazioni nelle risultanze delle liquidazioni periodiche od in sede di dichiarazione annuale, si applica esclusivamente la pena pecuniaria da lire 200 mila a lire 1 milione e non è dovuto pagamento di imposta »;

b) le misure minime e massime delle pene pecuniarie previste dall'articolo 42 sono ridotte alla metà;

c) l'articolo 43, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 43. — (*Violazioni dell'obbligo di dichiarazione*). — 1. Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione la pena pecuniaria è commisurata dalla metà a due volte l'imposta dovuta per l'anno solare o per il più breve periodo in relazione al quale la dichiarazione avrebbe dovuto esser presentata. L'ammontare della pena pecuniaria non può essere inferiore a lire 500 mila. La pena pecuniaria è ridotta alla metà se dalla dichiarazione presentata risulta un'imposta inferiore di non oltre un decimo a quella dovuta, ovvero un'eccedenza detraibile o rimborsabile superiore di non oltre un decimo a quella spettante.

2. Se il soggetto effettua esclusivamente operazioni per le quali non è dovuta l'imposta, l'omessa presentazione della dichiarazione è punita con la pena pecuniaria da lire 500 mila a lire 2 milioni, del pari applicabile in ogni altra ipotesi in cui, sulla base della dichiarazione omessa, non sorge debito di imposta.

3. Se la dichiarazione non contiene dati ed elementi diversi da quelli concernenti operazioni rilevanti ai fini del tributo o rilevanti per la determinazione dell'imposta, si applica la pena pecuniaria di lire 300 mila; se le indicazioni sono inesatte od incomplete, la pena pecuniaria è ridotta alla metà. Se l'omissione, l'inesattezza o l'incompletezza attiene ad elementi rilevanti ai fini dell'accertamento induttivo o dell'elaborazione dei coefficienti presuntivi di operazioni imponibili, si applica la pena pecuniaria da lire 500 mila a lire 3 milioni. Essa è ridotta alla metà se l'inesattezza o l'incompletezza sono di scarsa rilevanza.

4. Chi non presenta una delle dichiarazioni previste dall'articolo 35 è punito con la pena pecuniaria di lire 500 mila. La pena è ridotta alla metà se le dichiarazioni sono presentate con ritardo non superiore a trenta giorni o se non contengono alcune delle indicazioni richieste o se le indicazioni sono incomplete od inesatte, sempre

che l'obbligato provveda alla regolarizzazione entro quindici giorni dall'invito dell'ufficio. In caso diverso, si applica la pena pecuniaria prevista per le ipotesi di omessa dichiarazione.

5. Se le dichiarazioni indicate al comma 1 sono nulle, si applica la pena pecuniaria prevista per le ipotesi di omessa dichiarazione ridotta della metà. Se le dichiarazioni previste dall'articolo 35 sono presentate su modelli non conformi, si applica la pena pecuniaria di lire 200 mila. »;

d) l'articolo 44, è successive modificazioni, e sostituito dal seguente:

« ART. 44. — (*Violazioni dell'obbligo di liquidazione e di versamento*). — 1. Chi non esegue, con le modalità e nei termini prescritti, la liquidazione di cui agli articoli 27 e 33, è punito con la pena pecuniaria di lire 300 mila.

2. Chi non versa in tutto od in parte l'imposta risultante dalla dichiarazione è punito con pena pecuniaria pari ad un quarto della somma non versata.

3. La stessa pena di cui al comma 2 si applica a chi non esegue, in tutto od in parte, i versamenti previsti dagli articoli 27 e 33. Se i versamenti periodici non eseguiti attengono all'intero debito risultante dalla dichiarazione, non si applica la pena pecuniaria prevista al comma 2. In caso diverso, la pena pecuniaria si applica separatamente sull'imposta dovuta periodicamente e su quella residua risultante dalla dichiarazione. »;

e) l'articolo 45, è successive modificazioni, e sostituito dal seguente:

« ART. 45. — (*Violazioni degli obblighi relativi alla contabilità*). — 1. In caso di rifiutata esibizione, di impedita ispezione o di sottrazione all'ispezione di libri, scritture, registri, fatture od altri documenti la cui tenuta e conservazione è obbligatoria per il presente decreto, si applica la pena pecuniaria da lire 2 milioni a lire 5 milioni. La stessa pena si applica in caso di loro omessa tenuta e conservazione.

2. Se i registri di cui al comma 1 non sono tenuti in conformità alle disposizioni

del primo e secondo comma dell'articolo 39, si applica la pena pecuniaria da lire 300 mila a lire 1 milione. La pena pecuniaria non si applica se si tratta di irregolarità di scarsa rilevanza non incidenti sull'attività di accertamento.

3. Gli amministratori ed i componenti degli organi di controllo delle società ed enti sottoposti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche che sottoscrivono la dichiarazione senza denunciare la mancata tenuta delle scritture contabili sono puniti con pena pecuniaria da lire 1 milione a lire 5 milioni. »;

f) l'articolo 46, è successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 46. — (*Violazioni relative alle esportazioni*). — 1. Chi, nel termine stabilito dalla lettera *b*), del primo comma, dell'articolo 8, non esegue le cessioni con trasporto o spedizione fuori del territorio della Unione europea e chi, nelle ipotesi previste dall'articolo 38-*quater*, non procede a regolarizzare le cessioni nei termini ivi stabiliti, è punito con pena pecuniaria dalla metà all'intero dell'imposta relativa all'operazione. Se l'operazione viene eseguita o regolarizzata nei quindici giorni successivi al termine stabilito, si applica la pena pecuniaria ridotta ad un decimo.

2. Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate senza pagamento dell'imposta, di cui alla lettera *c*), del primo comma, dell'articolo 8, il cessionario o committente che attesti falsamente all'altra parte di trovarsi nelle condizioni richieste per fruire del trattamento ivi previsto o ne benefici oltre i limiti consentiti, è punito con la pena pecuniaria dalla metà all'intero dell'imposta relativa alle operazioni effettuate. Se il superamento del limite è dipeso dalla mancata esportazione da parte del cessionario o committente di cui al secondo comma dell'articolo 8 dei beni acquistati per essere esportati nello stato originario nel termine ivi stabilito, la pena pecuniaria è ridotta alla metà ed è ridotta ad un quarto se il versamento dell'imposta, previa regolarizzazione della fattura, avviene entro dieci giorni dalla scadenza del termine di sei mesi.

3. Il contribuente che nelle fatture o nelle dichiarazioni in dogana relative a cessioni all'esportazione indica quantità, qualità o corrispettivi diversi da quelli reali è punito con la pena pecuniaria dalla metà all'intero dell'eventuale eccedenza d'imposta che sarebbe dovuta, secondo le disposizioni del titolo I, se i beni indicati fossero stati ceduti nel territorio dello Stato ad un prezzo pari al valore normale di cui all'articolo 14 rispetto a quella che risulterebbe dovuta, secondo gli stessi criteri, per la cessione nel territorio dello Stato dei beni presentati in dogana. La pena non si applica per le eccedenze quantitative non superiori al 5 per cento. »;

g) l'articolo 47, è sostituito dal seguente:

« ART. 47. — (Altre violazioni). — 1. Ove non siano applicabili le sanzioni stabilite nei precedenti articoli, è punito con la pena pecuniaria da lire 200 mila a lire 1 milione chi:

a) non restituisce i questionari di cui al numero 3) del secondo comma dell'articolo 51 o chi fornisce risposte incomplete o non veritiere;

b) non ottempera all'invito di cui al numero 2) del secondo comma dell'articolo 51 od a qualsiasi altra richiesta formulata dagli uffici nell'esercizio dei poteri indicati nello stesso articolo;

c) omette di ottemperare a richieste rivoltegli dall'amministrazione finanziaria in conformità di previsione di legge. »;

h) l'articolo 48 è abrogato;

i) l'articolo 49 è abrogato;

2. L'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, è sostituito dal seguente:

« ART. 2. — 1. I soggetti che effettuano le operazioni senza pagamento dell'imposta in mancanza della dichiarazione di cui alla lettera c), del primo comma, dell'articolo 1 sono soggetti al pagamento della pena

pecuniaria dalla metà all'intero dell'imposta che risulta non applicata. Qualora la dichiarazione sia stata rilasciata, dell'omesso pagamento dell'imposta rispondono solidalmente i cessionari, i committenti e gli importatori che hanno rilasciato la dichiarazione stessa.

2. Chi omette di numerare, annotare o conservare le dichiarazioni rese o ricevute ai sensi della lettera c), del primo comma, dell'articolo 1, sono puniti con la pena pecuniaria da lire 300 mila a lire 1 milione. La stessa pena si applica ai contribuenti che entro i termini stabiliti non hanno eseguito le annotazioni o non hanno inviato od allegato il prospetto di cui al terzo comma dello stesso articolo 1.

3. Chiunque attesta falsamente all'altra parte contraente ovvero in dogana di trovarsi nelle condizioni richieste dalla legge per acquistare od importare beni o servizi senza pagamento dell'imposta sul valore aggiunto è punito con la pena pecuniaria dalla metà all'intero dell'imposta relativa alle operazioni effettuate ».

3. L'articolo 54 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, della legge 29 ottobre 1993, n. 427, è sostituito dal seguente:

« ART. 54. — (Sanzioni). — 1. Chi omette le annotazioni prescritte dall'articolo 47, nel registro di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relative agli acquisti intracomunitari di beni ed alle prestazioni di servizi imponibili è punito con la pena pecuniaria dalla metà all'intero dell'imposta relativa alle operazioni stesse, calcolata secondo le disposizioni del presente decreto. Se le annotazioni sono eseguite con indicazioni inesatte tali da importare un'imposta inferiore si applica la stessa sanzione commisurata alla differenza. Le stesse pene pecuniarie si applicano per le omesse od inesatte annotazioni nel registro di cui all'articolo 47, comma 3.

2. Le sanzioni di cui al comma 1 si applicano anche se, in mancanza della

comunicazione di cui all'articolo 50, comma 3, l'operazione è stata assoggettata ad imposta in altro Stato membro.

3. Per l'omessa presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 49, comma 1, la pena pecuniaria è commisurata dalla metà all'intero dell'imposta dovuta. Se la dichiarazione presentata non contiene alcune delle operazioni rilevanti per l'applicazione dell'imposta si applica la pena pecuniaria da un terzo alla metà della maggiore imposta, sempre che questa sia superiore di oltre un decimo a quella complessivamente dovuta; se inferiore, la pena pecuniaria è ridotta ad un quarto.

4. Per l'omessa presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 50, comma 4, si applica la pena pecuniaria di lire 300 mila.

5. Per l'omesso versamento, in tutto o in parte, dell'imposta risultante dalla dichiarazione di cui al comma 3 si applica la pena pecuniaria pari al quarto della somma non versata.

6. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 53, comma 3, si applica la pena pecuniaria da lire 200 mila a lire un milione.

7. Per l'omessa presentazione degli elenchi di cui all'articolo 50, comma 6, si applica la pena pecuniaria da lire 500 mila a lire 2 milioni. Se gli elenchi contengono dati inesatti o vengono presentati con dati incompleti, la pena pecuniaria è ridotta alla metà.

8. Le sanzioni stabilite nell'articolo 4, comma 1, del decreto legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, si applicano anche a chi omette o utilizza fatture o documenti equipollenti, relativi ad operazioni intracomunitarie di cui al presente decreto, con numeri di identificazione diversi da quelli veri in modo che ne risulti impedita l'individuazione dei soggetti cui si riferiscono ».

4. Il comma 4 dell'articolo 6 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24

marzo 1993, n. 75, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« 4. Nei casi di omessa presentazione degli elenchi si applica la pena pecuniaria da lire 500 mila a lire 2 milioni. La stessa pena si applica se gli elenchi presentati non contengono tutti od alcuni dei dati fiscalmente rilevanti o contengono dati inesatti od incompleti. Le pene indicate sono ridotte ad un decimo se il soggetto provvede alla presentazione od alla regolarizzazione od integrazione entro tre mesi dalla data in cui gli elenchi avrebbero dovuto essere presentati o dalla data di avvenuta presentazione. Per l'omissione od inesattezza dei dati di cui agli articoli 21 e 23 del regolamento CEE n. 3330/91 del Consiglio, del 7 novembre 1991, si applicano le sanzioni amministrative di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. Ai fini dell'accertamento delle suddette violazioni si applicano le disposizioni di cui agli articoli 51 e 63 del decreto del Presidente della Repubblica, 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni; si applicano altresì, anche agli uffici doganali, le disposizioni dell'articolo 52 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, e successive modificazioni ».

ART. 34.

(Revisione delle sanzioni in materia di ricevuta fiscale, di documenti di accompagnamento di beni viaggianti e di scontrino fiscale).

1. I commi dal quarto al dodicesimo dell'articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, e successive modificazioni, sono abrogati.

2. Dopo l'articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, è inserito il seguente:

« ART. 8-bis - (Sanzioni) 1. In caso di mancata emissione della ricevuta o di emissione senza indicazione o con indicazione di corrispettivo in misura inferiore a quello reale, si applica la pena pecuniaria di lire 200 mila. Se la ricevuta regolarmente emessa non è stata consegnata al

destinatario, la pena pecuniaria è ridotta ad un quarto. Si considera omessa la ricevuta rilasciata su modelli sostanzialmente difformi da quelli stabiliti con decreto del Ministro delle finanze.

2. Al destinatario della ricevuta fiscale che, su richiesta degli organi accertatori nel luogo delle operazioni o nelle immediate adiacenze, non esibisce la ricevuta o la esibisce con l'indicazione di corrispettivo inferiore a quello reale, si applica la pena pecuniaria di lire 50 mila.

3. Chi viola gli obblighi previsti dai decreti ministeriali di cui all'articolo 8, diversi da quelli già indicati, è punito con la pena pecuniaria di lire 50 mila. La pena non si applica se la violazione non incide sull'attività di accertamento.

4. Qualora, a seguito di constatazioni avvenute anche in tempi diversi, siano state accertate, con provvedimento amministrativo divenuto definitivo o con decisione passata in giudicato, tre distinte violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale compiute nel corso di un triennio, l'ufficio preposto alla vigilanza dispone la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, ovvero la chiusura dell'esercizio per un periodo non inferiore a tre giorni e non superiore ad un mese, ovvero la sospensione dell'attività di lavoro autonomo per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore a tre mesi. Per il computo del numero delle violazioni non si tiene conto di quelle estinte con il pagamento della pena pecuniaria prima dell'introduzione del giudizio sull'avviso di irrogazione delle sanzioni.

5. Chiunque forma, in tutto od in parte, od altera stampati, documenti o registri previsti nei decreti di cui all'articolo 8 e ne fa uso, ovvero consente che altro ne faccia uso al fine di eludere le disposizioni della presente legge, è punito con la pena pecuniaria da dieci a trenta milioni. Con la stessa pena è punito chiunque, avendo concorso alla falsificazione o alterazione, fa uso, agli stessi fini, dei documenti medesimi. La pena è ridotta alla metà per chi non abbia concorso nella falsificazione o alterazione.

6. Nei casi disciplinati nel comma 5, primo e secondo periodo, l'ufficio preposto

alla vigilanza può disporre la sospensione della licenza o dell'autorizzazione ovvero la chiusura dell'esercizio dopo che il provvedimento di irrogazione delle sanzioni sia divenuto definitivo o dopo che sia intervenuto su di esso decisione passata in giudicato. La disposizione non si applica se il pagamento della pena pecuniaria avviene prima dell'introduzione del giudizio sull'avviso di irrogazione delle sanzioni.

7. Alla vigilanza degli obblighi previsti dalla presente legge ed all'accertamento delle violazioni provvedono la Guardia di finanza e gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del soggetto tenuto ad emettere la ricevuta fiscale ».

3. Il comma 11 dell'articolo 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è abrogato.

4. Al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il quarto comma dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:

« Le violazioni degli obblighi relativi alla conservazione dei documenti indicati nel presente articolo sono punite con la pena pecuniaria da lire 200 mila a lire 1 milione »;

b) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

« ART. 7. — 1. Il mittente responsabile della mancata od inesatta compilazione dei documenti di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4, ultimo comma, che non compila detti documenti o indica su di essi beni diversi da quelli trasportati o consegnati od indica quantità diverse, ovvero li compila in modo da non consentire la identificazione delle parti, è soggetto alla pena pecuniaria da lire 500 mila a lire 3 milioni. Alla stessa pena soggiace chi fa uso di tali documenti al fine di eludere le prescrizioni del presente decreto.

2. Se nei documenti indicati nel comma 1 risultano mancanti od inesatte alcune delle altre indicazioni previste dagli arti-

coli 1, 2, 3 e 4, ultimo comma, al soggetto tenuto ad annotare tali indicazioni si applica la pena pecuniaria da lire 100 mila a lire 1 milione. La pena non si applica se le indicazioni omesse od inesatte risultano di scarsa rilevanza ai fini dell'accertamento.

3. Al vettore che non sottoscrive per ricevuta gli esemplari del documento di cui all'articolo 1 o li sottoscrive pur se in esso sono omessi o sono riportati in maniera incompleta od inesatta i dati identificativi del destinatario e del luogo di destinazione, si applica la pena pecuniaria di lire 200 mila.

4. Il conducente del veicolo che, durante l'esecuzione del trasporto, non è in grado di esibire gli esemplari dei documenti che devono accompagnare il trasporto è soggetto alla pena pecuniaria di lire 300 mila. Se il conducente del veicolo esibisce documenti falsi o alterati, è punito con la pena pecuniaria da lire un milione a lire 3 milioni.

5. Chiunque forma, in tutto od in parte, od altera stampati, documenti o registri previsti dal presente decreto o dal decreto ministeriale di cui all'articolo 5, e ne fa uso o consente che altro ne faccia uso al fine di eludere le disposizioni del presente decreto, è punito con la pena pecuniaria da lire 10 milioni a lire 30 milioni. Alla stessa pena soggiace chi, avendo concorso alla falsificazione od alterazione, fa uso, agli stessi fini, di detti documenti. La pena è ridotta ad un quarto per chi non abbia concorso nella falsificazione od alterazione.

6. Nei casi indicati nel comma 5, primo e secondo periodo, l'ufficio preposto alla vigilanza può disporre la sospensione della licenza o dell'autorizzazione ovvero la chiusura dell'esercizio dopo che il provvedimento di irrogazione delle sanzioni sia divenuto definitivo o dopo che sia intervenuto su di esso decisione passata in giudicato. La disposizione non si applica se il pagamento della pena pecuniaria avviene prima dell'introduzione del giudizio sull'avviso di irrogazione delle sanzioni.

7. Alla vigilanza degli obblighi previsti dal presente decreto ed all'accertamento delle violazioni provvedono la Guardia di finanza e gli uffici dell'imposta sul valore

aggiunto nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del soggetto sanzionato ».

5. L'articolo 6 del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 697, convertito dalla legge 29 novembre 1982, n. 887, è sostituito dal seguente:

« ART. 6. — 1. Qualora gli avvisi di rettifica o di accertamento disposti ai sensi degli articoli 54 e 55 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, emessi nei confronti degli esercenti arti e professioni per violazioni concernenti gli obblighi di fatturazione o di registrazione previsti dallo stesso decreto, siano divenuti definitivi o siano stati confermati in tutto od in parte con decisione passata in giudicato delle commissioni tributarie, l'ufficio competente per l'accertamento del tributo dispone la sospensione dell'attività per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore a tre mesi se l'ammontare delle pene pecuniarie sia superiore a lire 50 milioni per ogni periodo d'imposta. La disposizione si applica anche nei confronti degli esercenti arti e professioni che siano obbligati ad emettere fattura o documenti equipollenti senza applicazione dell'imposta. In questo caso si ha riguardo all'ammontare delle pene pecuniarie indicate nell'avviso di irrogazione delle sanzioni divenuto definitivo od all'ammontare accertato con decisione passata in giudicato.

2. La sospensione non ha luogo se il pagamento delle pene pecuniarie, congiuntamente all'imposta, avviene prima dell'introduzione del giudizio o se la lite è definita secondo le previsioni sulla conciliazione giudiziale ».

6. L'articolo 2 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, è sostituito dal seguente:

« ART. 2 — 1. In caso di mancata emissione dello scontrino fiscale o di emissione con indicazione di corrispettivo in misura inferiore a quella reale, si applica la pena pecuniaria di lire 200 mila. Se lo scontrino regolarmente emesso non è stato consegnato al destinatario, la pena pecuniaria è ridotta ad un quarto.

2. Al destinatario dello scontrino fiscale che, a richiesta degli organi accertatori nel luogo delle operazioni o nelle immediate adiacenze, non esibisce lo scontrino o lo esibisce con l'indicazione di corrispettivo inferiore a quello reale, si applica la pena pecuniaria di lire 50 mila.

3. Le stesse pene si applicano per le violazioni degli obblighi di emissione e di esibizione previsti nei decreti ministeriali di cui all'articolo 1.

4. Qualora, a seguito di constatazioni avvenute anche in tempi diversi, siano state accertate, con provvedimento divenuto definitivo o con decisione delle commissioni tributarie passata in giudicato, tre distinte violazioni dell'obbligo di emettere lo scontrino fiscale compiute nell'ambito di un triennio, l'ufficio preposto alla vigilanza dispone la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, ovvero la chiusura dell'esercizio per un periodo non inferiore a tre giorni e non superiore ad un mese. Per il computo del numero delle violazioni non si tiene conto di quelle estinte con il pagamento della pena pecuniaria prima dell'introduzione del giudizio sull'avviso di irrogazione delle sanzioni.

5. Chiunque manomette o comunque altera gli apparecchi misuratori previsti nell'articolo 1 o fa uso di essi allorché siano stati manomessi od alterati o consente che altro ne faccia uso al fine di eludere le disposizioni della presente legge, è punito con pena pecuniaria da lire dieci milioni a lire trenta milioni. Con la stessa pena è punito chiunque, allo stesso fine, forma in tutto od in parte stampati, documenti o registri prescritti dai decreti ministeriali indicati nell'articolo 1 o li altera e ne fa uso o consente che altro ne faccia uso, nonché chiunque, avendo concorso alla falsificazione o alterazione, fa uso, agli stessi fini, dei documenti di cui al presente comma. La pena è ridotta ad un quarto per chi non abbia concorso nella falsificazione o alterazione.

6. Chi non installa nei locali in cui sono eseguite le operazioni di cui all'articolo 1 gli apparecchi misuratori ivi prescritti od indicati nei decreti ministeriali di cui allo

stesso articolo, è punito con la pena pecuniaria da dieci a trenta milioni.

7. Nelle ipotesi indicate nei commi 5, primo e secondo periodo, e 6, l'ufficio preposto alla vigilanza degli obblighi previsti dalla presente legge può disporre la chiusura dell'esercizio dopo che il provvedimento di irrogazione delle sanzioni sia divenuto definitivo o dopo che sia intervenuto su di esso decisione delle commissioni tributarie passata in giudicato. La disposizione non si applica se il pagamento della pena pecuniaria avviene prima dell'introduzione del giudizio sull'avviso di irrogazione delle sanzioni.

8. Alla vigilanza degli obblighi previsti dalla presente legge ed all'accertamento delle violazioni provvedono la Guardia di finanza e gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del soggetto tenuto ad emettere lo scontrino fiscale ».

ART. 35.

(Revisione delle sanzioni in materia di altre imposte indirette e sugli affari).

1. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 69 è sostituito dal seguente:

« ART. 69. — *(Omissione o tardività della richiesta di registrazione o della presentazione della denuncia).* — 1. Chi omette la richiesta di registrazione degli atti o la presentazione delle denunce previste dall'articolo 19 è punito con la pena pecuniaria dalla metà al doppio dell'imposta dovuta. »;

b) l'articolo 70 è abrogato;

c) l'articolo 71 è sostituito dal seguente:

« ART. 71. — *(Insufficiente dichiarazione di valore).* — 1. Se il valore dei beni o

diritti di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 51 definitivamente accertato, ridotto di un quarto, supera quello dichiarato, si applica la pena pecuniaria dalla metà al doppio dell'ammontare dell'imposta dovuta sulla differenza tra i due valori. Per i beni e i diritti di cui al comma 4 dell'articolo 52 la pena pecuniaria si applica anche se la differenza non è superiore al quarto del valore definitivamente accertato. »;

d) l'articolo 72 è sostituito dal seguente:

« ART. 72. — (*Occultazione di corrispettivo*). — 1. Salva l'applicazione dell'articolo 71, se in un atto o in una denuncia viene occultata parte del corrispettivo convenuto, si applica la pena pecuniaria da una a tre volte la differenza tra l'imposta dovuta e quella già applicata in base al corrispettivo dichiarato. »;

e) l'articolo 73 è sostituito dal seguente:

« ART. 73. — (*Omessa od irregolare tenuta o presentazione del repertorio*). — 1. I pubblici ufficiali che non hanno osservato le disposizioni dell'articolo 67 sono puniti con la pena pecuniaria da lire 300 mila a lire 1 milione. Qualora non regolarizzino il repertorio entro il termine stabilito dall'amministrazione finanziaria possono essere sospesi dall'esercizio delle funzioni per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore a sei mesi.

2. Il pubblico ufficiale, per l'omessa o tardiva presentazione del repertorio ai sensi del comma 1 dell'articolo 68, è punito con la pena pecuniaria indicata nel comma 1 del presente articolo, e, quando il ritardo superi i trenta giorni, può essere sospeso dall'esercizio delle funzioni secondo la previsione del medesimo comma 1.

3. Il procuratore della Repubblica, su rapporto dell'ufficio del registro, chiede all'autorità competente l'applicazione della sospensione prevista nei commi 1 e 2. »;

f) l'ultimo comma dell'articolo 74 è abrogato;

g) l'articolo 75 è abrogato.

2. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 50 è sostituito dal seguente:

« ART. 50. — (*Omissione o tardività della dichiarazione*). — 1. L'omissione e la tardività della dichiarazione della successione o della dichiarazione sostitutiva sono punite con la pena pecuniaria dalla metà a due volte l'ammontare dell'imposta liquidata o riliquidata d'ufficio; se è stata omessa o presentata in ritardo la dichiarazione integrativa, la pena pecuniaria è commisurata alla maggiore imposta liquidata d'ufficio. Se non è dovuta imposta, pur essendovi beni ereditari, si applica la pena pecuniaria da lire 200 mila a lire 500 mila. »;

b) l'articolo 51 è sostituito dal seguente:

« ART. 51. — (*Incompletezza ed infedeltà della dichiarazione*). — 1. L'incompletezza e l'infedeltà della dichiarazione di successione, o della dichiarazione sostitutiva od integrativa, sono punite con la pena pecuniaria dalla metà al doppio della maggiore imposta liquidata. Le pene pecuniarie sono ridotte alla metà se la maggiore imposta non è superiore al quarto dell'imposta totale e non si applicano se non è superiore a lire cinquantamila.

2. Se nella dichiarazione sono indicate passività in tutto o in parte insussistenti, sulla base di attestazione di cui all'articolo 23, non conformi a verità, i soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione che hanno sottoscritto le attestazioni stesse sono puniti con la pena pecuniaria pari all'imposta corrispondente, in aggiunta a quella per infedeltà della dichiarazione applicabile ai sensi del comma 1. Con la stessa pena pecuniaria sono puniti i creditori che hanno sottoscritto le attestazioni ed i creditori od altri soggetti che hanno sottoscritto o rilasciato altri documenti di prova, non conformi a verità, di passività indicate nella dichiarazione. »;

c) l'articolo 52, e successive modificazioni, è abrogato;

d) l'articolo 53 è sostituito dal seguente:

« ART. 53. — (*Altre violazioni*). — 1. L'erede o il legatario al quale sono stati devoluti beni culturali è punito, nei casi previsti nell'articolo 13, comma 4, con la pena pecuniaria dalla metà all'intero dell'ammontare dell'imposta o della maggiore imposta liquidata ai sensi dell'articolo 32 o dell'articolo 35, in dipendenza della inclusione dei beni nell'attivo ereditario o della esclusione della riduzione d'imposta di cui all'articolo 25, comma 2.

2. Chi trasgredisce i divieti stabiliti nell'articolo 48, commi da 2 a 4, o non adempie l'obbligo di cui al comma 5 dello stesso articolo, è punito con la pena pecuniaria dalla metà all'intero dell'ammontare dell'imposta o maggiore imposta dovuta dagli eredi o dai legatari in relazione ai beni e diritti ereditari ai quali si riferisce la violazione.

3. In caso di violazione delle disposizioni dell'articolo 48, comma 6, i soggetti indicati nel comma stesso e nel comma 7, nonché i concedenti o depositari, sono puniti con la pena pecuniaria da lire 100 mila a lire 2 milioni.

4. Chi non ottempera alle richieste dell'ufficio fatte ai sensi dell'articolo 47 è punito con la pena pecuniaria da lire 200 mila a lire 1 milione; chi dichiara di non possedere, rifiuta di esibire o sottrae comunque all'ispezione scritture contabili obbligatorie è punito con la pena pecuniaria da lire 2 milioni a lire 5 milioni.

5. Chi rifiuta di sottoscrivere l'attestazione di cui all'articolo 23, comma 3, di consegnare ai soggetti obbligati alla dichiarazione della successione i titoli delle passività o permettere che ne sia fatta copia autentica, di consegnare o rilasciare agli stessi gli estratti e le copie autentiche di cui all'articolo 23 ed all'articolo 30, comma 1, è punito con la pena pecuniaria da lire 500 mila a lire 2 milioni ».

3. Al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale,

approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

« ART. 9. — (Sanzioni). — 1. Chi omette o ritarda la richiesta di trascrizione od annotazioni obbligatorie è punito con la pena pecuniaria dalla metà all'intero dell'imposta. Se l'omissione od il ritardo riguarda trascrizioni od annotazioni soggette ad imposta fissa o non soggette ad imposta o da eseguirsi a debito o per le quali l'imposta è stata già pagata entro il termine stabilito, si applica la pena pecuniaria da lire 50 mila a lire 500 mila ».

4. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 23 è sostituito dal seguente:

« ART. 23. — (Sanzioni). — 1. Per l'omessa dichiarazione prevista dal primo o dal sesto comma dell'articolo 18 è dovuta una pena pecuniaria dalla metà al doppio dell'imposta dovuta.

2. Per l'omessa o inesatta indicazione dei dati di cui alla lettera b), del primo comma, dell'articolo 18, che abbia determinato una liquidazione di imposta in misura inferiore a quella dovuta, il contribuente è soggetto al pagamento, oltre che della differenza d'imposta, di una pena pecuniaria dalla metà al doppio dell'ammontare della differenza stessa.

3. Quando l'incremento di valore definito supera di oltre un quarto l'incremento risultante dalla dichiarazione del contribuente, è dovuta una pena pecuniaria dalla metà al doppio della maggiore imposta dovuta.

4. I notai o gli altri pubblici ufficiali che non abbiano richiesto o non abbiano prodotto la dichiarazione prevista dal primo comma dell'articolo 18 incorrono in una pena pecuniaria da lire 400 mila a lire 1 milione. »;

b) l'articolo 24 è abrogato.

5. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 24, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 24. — (*Pene pecuniarie a carico di soggetti tenuti a specifici adempimenti*). — 1. L'inosservanza degli obblighi stabiliti dall'articolo 19 è punita, per ogni atto, documento o registro, con una pena pecuniaria di lire 50 mila. »;

b) l'articolo 25, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 25. — (*Omesso od insufficiente pagamento dell'imposta ed omessa, tardiva od infedele dichiarazione di conguaglio*). — 1. Chiunque non corrisponde, in tutto o in parte, l'imposta di bollo è soggetto, oltre al pagamento dell'imposta ai sensi dell'articolo 31, alla pena pecuniaria pari alla metà dell'imposta.

2. La stessa sanzione di cui al comma 1 si applica a carico di colui che, senza aver prima pagato la relativa imposta, faccia uso di atti, documenti e registri non soggetti al bollo sin dall'origine e non esenti in modo assoluto.

3. Per le trasgressioni relative alle cambiali, oltre al pagamento dell'imposta di cui all'articolo 31, è dovuta una pena pecuniaria dalla metà al quintuplo dell'imposta non corrisposta col minimo di lire 10 mila; per gli effetti cambiari e titoli equivalenti di cui alla lettera a), primo comma, dell'articolo 32 della legge 24 maggio 1977, n. 227, si applicano le disposizioni di cui al secondo comma dello stesso articolo.

4. L'omessa, tardiva od infedele dichiarazione di conguaglio prevista dal quinto e dall'ultimo comma dell'articolo 15 è punita con la pena pecuniaria dalla metà all'intero ammontare della somma dovuta per conguaglio. »;

c) gli articoli 28, 33, 34, 35 e 36, e successive modificazioni, sono abrogati;

d) l'articolo 29, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 29. — (*Pena pecuniaria per omesso pagamento dell'imposta*). — 1. Per l'omesso pagamento dell'imposta dovuta in modo virtuale si applica la pena pecuniaria pari al 25 per cento dell'imposta non versata. »;

e) all'articolo 37, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« L'azione giudiziaria è esperibile anche in mancanza del preventivo ricorso amministrativo ».

6. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 32 è sostituito dal seguente:

« ART. 32. — (*Mancato ed insufficiente pagamento dell'imposta*). — 1. Per il mancato od insufficiente pagamento dell'imposta si applica la pena pecuniaria dalla metà al doppio dell'imposta e dei tributi connessi evasi. »;

b) l'articolo 35 è abrogato;

c) l'articolo 36 è sostituito dal seguente:

« ART. 36. — (*Chiusura del locale*). — 1. Nel caso di recidiva del mancato od insufficiente pagamento dell'imposta o nel caso di mancata od infedele compilazione di incasso e per la contabilizzazione dei proventi o dell'omessa presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 13, la direzione regionale delle entrate provvede alla chiusura del luogo in cui si tengono gli spettacoli o le altre attività compresi i giochi e le scommesse per un periodo non inferiore a dieci giorni e non superiore a tre mesi. »;

d) l'articolo 37 è sostituito dal seguente:

« ART. 37. — (*Ripartizione delle somme riscosse*). — 1. Le somme riscosse previste

dal presente decreto sono ripartite ai sensi della legge 7 febbraio 1951, n. 168, e successive modificazioni ».

ART. 36.

(Revisione delle sanzioni in materia di imposte doganali e di fabbricazione).

1. Al testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 302 è sostituito dal seguente:

« ART. 302. — *(Differenza tra il carico ed il manifesto).* — 1. Qualora si accertino differenze tra il numero dei colli e quello indicato nel manifesto del carico e, nei casi preveduti dagli articoli 107 e 108, nel manifesto di partenza, il capitano della nave o il comandante dell'aeromobile è punito, per ogni collo non annotato, con la pena pecuniaria non minore dell'ammontare dei diritti di confine e non maggiore del doppio di essi.

2. Agli effetti del comma 1, se i colli in eccedenza hanno le stesse marche e cifre numeriche di altri colli indicati nel manifesto, si considerano come non annotati quelli soggetti a diritti maggiori.

3. Per ogni collo segnato nel manifesto e non trovato, e per le merci alla rinfusa, quando si accertano, rispetto al manifesto, eccedenze superiori al dieci per cento o deficienze superiori al cinque per cento, la pena pecuniaria è di lire 20 mila.»

b) agli articoli 303 e 305 le parole: « sanzione amministrativa », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « pena pecuniaria »;

c) l'articolo 304 è sostituito dal seguente:

« ART. 304. — *(Differenze rispetto alla dichiarazione per esportazioni di merci con restituzioni di diritti).* — 1. Qualora si riscontrino differenze di qualità e di quan-

tità tra le merci destinate all'esportazione e la dichiarazione presentata per ottenere la restituzione dei diritti, il dichiarante è punito con la pena pecuniaria non inferiore alla metà della somma che indebitamente si sarebbe restituita e non superiore al doppio della stessa, se il fatto non costituisce reato di contrabbando.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica quando la differenza fra i diritti di cui è stata chiesta la restituzione secondo la dichiarazione e quelli effettivamente da restituire secondo l'accertamento non supera il cinque per cento.»;

d) l'articolo 306 è sostituito dal seguente:

« ART. 306. — (*Differenze di qualità rispetto alla bolletta di cauzione*). — 1. Qualora alla dogana di destinazione si riscontri differenza di qualità tra le merci arrivate e quelle indicate nella bolletta di cauzione, lo spedizioniere è soggetto alla pena pecuniaria dalla metà all'intero ammontare dei diritti di confine dovuti sulle merci indicate nella bolletta stessa e non rispondenti alle qualità accertate dalla dogana di partenza.

2. Qualora si tratti di merci destinate al transito, ed alla dogana di uscita in luogo di quelle descritte nella bolletta di cauzione se ne trovino altre soggette a dazio di esportazione, oltre alla sanzione stabilita nel comma 1, si applica la pena pecuniaria dalla metà all'intero ammontare del dazio di esportazione dovuto sulle merci trovate.»;

e) l'articolo 308 è sostituito dal seguente:

« ART. 308. — (*Differenze nelle merci depositate nei magazzini doganali privati*). — 1. Qualora nella verifica delle merci immesse in magazzini doganali di proprietà privata si trovi una differenza nella qualità, ovvero vi sia un'eccedenza di quantità che superi il due per cento, il concessionario del magazzino è punito con la pena pecuniaria non minore di un quarto e non maggiore della metà dell'ammontare dei diritti di confine dovuti sulla

merce di qualità diversa o sull'eccedenza che è stata riscontrata.

2. Se vi è una deficienza superiore al due per cento oltre il calo riconosciuto la pena pecuniaria è raddoppiata.

3. Indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni penali, se la differenza di quantità in più o in meno supera il venti per cento, il concessionario è obbligato a sdoganare immediatamente tutte le merci registrate a suo nome. Nel caso in cui, precedentemente, sia stata accertata a suo carico, in magazzino da lui gestito, altra differenza di quantità egualmente superiore al venti per cento, ancorché relativa a merci di diversa qualità, egli è altresì privato della concessione del deposito per la durata di un anno.

4. Se si trovano mancanti colli annotati sui registri, si applica la pena pecuniaria dalla metà all'intero ammontare dei diritti di confine dovuti sui colli mancanti. Se non si conosce il peso dei colli mancanti, questo è calcolato in base alla media di quelli della stessa specie costituenti la parte depositata. »;

f) l'articolo 309 è sostituito dal seguente:

« ART. 309. — *(Differenze riscontrate nei magazzini di temporanea custodia).* — 1. Quando nei magazzini di temporanea custodia gestiti da enti od imprese autorizzati si riscontrano le differenze di quantità e di qualità di cui al terzo e al quarto comma dell'articolo 98, il gestore è punito con la pena pecuniaria non minore della metà e non maggiore dell'ammontare dei diritti relativi alle merci mancanti od eccedenti, salvo che non ricorrano, a carico del gestore stesso o di altri soggetti, gli estremi del reato di contrabbando. »;

g) l'articolo 310 è sostituito dal seguente:

« ART. 310. — *(Differenze rispetto alla dichiarazione di merci destinate alla temporanea importazione od esportazione).* — 1. Qualora si riscontrino differenze di qualità o di quantità fra la dichiarazione e le merci destinate all'importazione tempora-

nea, si applica la pena pecuniaria dalla metà all'intero ammontare dei diritti di confine dovuti per le merci trovate di qualità diversa da quella dichiarata e per le quantità eccedenti o mancanti. Se si accertano deficienze su merci destinate ad essere riesportate in prodotti soggetti a dazio di uscita, è compreso nel computo della pena pecuniaria anche tale dazio commisurato sui prodotti corrispondenti alle quantità mancanti rispetto alla dichiarazione.

2. Per le differenze di qualità o di quantità fra la dichiarazione e le merci destinate all'esportazione temporanea, si applica la pena pecuniaria non minore della metà dell'intera differenza tra i diritti di entrata che sarebbero dovuti alla reimportazione delle merci secondo la dichiarazione e quelli che sarebbero dovuti secondo l'accertamento, se le merci da reimportare fossero estere, e non maggiore della differenza stessa. Se si accertano differenze su merci soggette a dazio di uscita, è compreso nel computo della pena pecuniaria anche tale dazio, commisurato sulle differenze accertate rispetto alla dichiarazione.

3. La pena pecuniaria non si applica quando la differenza di quantità non supera il cinque per cento.»;

h) l'articolo 311 è sostituito dal seguente:

« ART. 311. — (*Differenze di qualità nella riesportazione a scarico di temporanea importazione*). — 1. Se le merci presentate per la riesportazione sono tutte od in parte diverse da quelle che avrebbero dovuto essere riesportate, si applica la pena pecuniaria dall'intero al triplo dell'ammontare dei diritti dovuti sulle merci importate temporaneamente in luogo delle quali ne sono presentate altre.

2. La stessa pena pecuniaria di cui al comma 1 si applica in relazione ai tributi dovuti per l'esportazione delle merci presentate in sostituzione di quelle importate temporaneamente sempre che siano soggette a diritti di uscita.»;

i) l'articolo 312 è sostituito dal seguente:

« ART. 312. — (*Differenze di qualità nella reimportazione a scarico di temporanea esportazione*). — 1. Se le merci presentate per la reimportazione si trovano tutte od in parte di qualità diversa da quelle che avrebbero dovuto essere reimportate, si applica la pena pecuniaria non minore della metà né maggiore dell'intero ammontare dei diritti dovuti sulle merci trovate di qualità diversa.

2. Se le merci esportate temporaneamente, in luogo delle quali ne sono presentate altre per la reimportazione, erano soggette a diritti di uscita, si applica, inoltre, la pena pecuniaria non minore di un quinto né maggiore dell'intero ammontare dei diritti dovuti per la esportazione delle merci medesime. »;

l) l'articolo 313 è sostituito dal seguente:

« ART. 313. — (*Differenze di quantità rispetto alla dichiarazione per riesportazione e per reimportazione*). — 1. Se in confronto con la dichiarazione per riesportazione o per reimportazione si trovano differenze di quantità che superino il cinque per cento, si applica la pena pecuniaria non minore della metà né maggiore dell'intero ammontare dei diritti di entrata dovuti sulle merci mancanti o di quelli di uscita dovuti sulle merci eccedenti. »;

m) agli articoli 314, 316, 317, 318, 319, 320 e 321 le parole: « sanzione amministrativa », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « pena pecuniaria »;

n) gli articoli 322 e 331 sono abrogati.

ART. 37.

(*Revisione delle sanzioni in materia di imposte di fabbricazione*).

1. Al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 464, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

« ART. 8. — 1. Chiunque ometta di presentare le denunce di cui agli articoli 3 e

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

11 o presenti una denuncia inesatta o in ritardo, è punito con la pena pecuniaria dalla metà all'intero ammontare dell'imposta dovuta ».

2. Al decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1976, n. 786, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, secondo comma, la parola: « multa » è sostituita dalle seguenti: « pena pecuniaria »;

b) all'articolo 6, terzo comma, le parole: « la multa da lire 1.000.000 a lire 5.000.000 » sono sostituite dalle seguenti: « la pena pecuniaria da lire 500 mila a lire 2 milioni ».

3. Al testo unico delle disposizioni di carattere legislativo concernenti l'imposta di fabbricazione sulla birra approvato con decreto ministeriale 8 luglio 1924, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1924, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma dell'articolo 17, è sostituito dal seguente:

« La fabbricazione clandestina della birra è punita con la pena pecuniaria da una a cinque volte l'ammontare dell'imposta sulla birra e su quella in corso di preparazione o che si sarebbe potuta preparare con le materie prime rinvenute. »;

b) l'articolo 21 è sostituito dal seguente:

« ART. 21. — 1. Ogni altra azione, mediante la quale si sottragga o si tenti di sottrarre la birra al pagamento dell'imposta di fabbricazione, è punita con la pena pecuniaria non minore dell'ammontare dell'imposta che si sarebbe frodata né maggiore del quintuplo. »;

c) l'articolo 22 è sostituito dal seguente:

« ART. 22. — 1. La mancanza o la mancata presentazione dei registri prescritti dal regolamento e la tenuta irrego-

lare di essi sono punite con la pena pecuniaria da lire 2 milioni a lire 5 milioni. »;

d) al primo comma dell'articolo 22 le parole: « estensibile al doppio pei recidivi » sono soppresse;

e) gli articoli 23, 24 e 28 sono abrogati.

4. Al regolamento approvato con regio decreto 19 novembre 1874, n. 2248, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'alinca del primo comma dell'articolo 98 è sostituito dal seguente:

« È punito con la pena pecuniaria non minore della metà né maggiore dell'intero ammontare della tassa doganale chiunque: »;

b) al primo comma dell'articolo 102 le parole: « la multa » sono sostituite dalle seguenti: « la pena pecuniaria »;

c) gli articoli 104 e 106 sono abrogati.

5. Al testo unico delle disposizioni di carattere legislativo concernenti l'imposta sul consumo del gas e dell'energia elettrica, approvato con decreto ministeriale 8 luglio 1924, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1924, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il penultimo comma dell'articolo 15, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« I debitori dell'imposta, che non effettuano il pagamento entro i termini prescritti dal presente articolo, sono passibili di una pena pecuniaria pari al quarto dell'intero ammontare della somma che avrebbero dovuto versare. »;

b) l'alinca del primo comma dell'articolo 20 è sostituito dal seguente:

« E punito con la pena pecuniaria da una a cinque volte l'importo dell'imposta dovuta colui che: »;

c) il terzo ed il quarto comma dell'articolo 20, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

« Chiunque sottragga o tenti di sottrarre in qualunque altro modo, il gas o l'energia elettrica al regolare accertamento dell'imposta è punito con la pena pecuniaria da una a cinque volte l'ammontare della maggiore imposta dovuta.

Per ogni bolletta rilasciata agli utenti, portante una liquidazione d'imposta non dovuta o in misura superiore a quella effettivamente dovuta, ai sensi degli articoli 14 e 16, si applica la pena pecuniaria pari all'imposta indebitamente riscossa. »;

d) gli articoli 21, 22 e 24 sono abrogati.

6. Al decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 1976, n. 249, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

« ART. 6. — 1. Chiunque sottrae gas metano, puro o miscelato, all'accertamento od al pagamento dell'imposta prevista dal presente decreto è punito, indipendentemente dal pagamento del tributo evaso, con la pena pecuniaria dalla metà all'intero dell'imposta.

2. Se la qualità di prodotto sottratto all'accertamento od al pagamento dell'imposta è superiore a cinquemila metri cubi, la pena pecuniaria è raddoppiata.

3. In caso di omessa presentazione della dichiarazione si applica la pena pecuniaria di cui al comma 1. »;

b) l'articolo 9 è abrogato.

7. Al regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito dalla legge 2 giugno 1939, n. 739, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la pena pecuniaria prevista dall'articolo 24, primo comma, è stabilita nella misura da lire 1 milione a lire 5 milioni;

b) l'articolo 26 è abrogato.

8. Al decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito dalla legge 2 luglio 1957, n. 474, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al quarto comma dell'articolo 16 le parole: « con la multa fino a lire 5.000.000 » sono sostituite dalle seguenti: « con la pena pecuniaria da lire 500 mila a lire 3 milioni »;

b) al primo comma dell'articolo 18 le parole: « la multa » sono sostituite dalle seguenti: « la pena pecuniaria ».

9. Alla legge 11 giugno 1959, n. 405, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'ultimo comma dell'articolo 7 le parole: « sanzione amministrativa » sono sostituite dalle seguenti: « pena pecuniaria ».

10. Alla legge 31 dicembre 1962, n. 1852, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 17 è sostituito dal seguente:

« ART. 17. — Chiunque omette di presentare la denuncia di cui all'articolo 16 è punito con la pena pecuniaria dalla metà all'intero dell'imposta di fabbricazione dovuta ».

11. Al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1964, n. 1350, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

« ART. 8. — 1. Chiunque omette di presentare la denuncia di cui all'articolo 7, è punito con la pena pecuniaria dalla metà all'intero dell'imposta di fabbricazione dovuta ».

12. Alla legge 15 dicembre 1971, n. 1161, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) agli articoli 7 e 8 la pena pecuniaria da lire 3 milioni a lire 30 milioni è

sostituita dalla pena pecuniaria da lire 2 milioni a lire 5 milioni;

b) al secondo comma dell'articolo 9 la pena pecuniaria da lire 300 mila a lire 6 milioni è sostituita con la pena pecuniaria da lire 300 mila a lire 3 milioni;

c) all'articolo 10 la pena pecuniaria prevista dal primo comma è sostituita con la pena pecuniaria da lire 300 mila a lire 1 milione, e la pena pecuniaria prevista dal secondo comma è sostituita con la pena pecuniaria da lire 500 mila a lire 5 milioni.

13. Al decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1982, n. 873, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 15 la pena pecuniaria prevista dal quarto comma è sostituita con la pena pecuniaria da lire 10 milioni a lire 20 milioni; il sesto comma è abrogato;

b) all'articolo 17 la pena pecuniaria prevista al secondo comma è sostituita con la pena pecuniaria da lire 1 milione a lire 5 milioni;

c) all'articolo 18 la pena pecuniaria prevista dal secondo comma è sostituita con la pena pecuniaria da lire 1 milione a lire 5 milioni; il terzo e il quarto comma sono abrogati.

14. Al testo unico delle disposizioni di carattere legislativo concernenti l'imposta di fabbricazione sugli spiriti, approvato con decreto ministeriale 8 luglio 1924, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, n. 195 del 20 agosto 1924, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 37 la multa prevista dal primo periodo dell'ultimo comma è sostituita con la pena pecuniaria da lire 50 mila a lire 100 mila e la multa prevista dal secondo periodo del medesimo comma è sostituita con la pena pecuniaria da lire 100 mila a lire 300 mila;

b) il quarto comma dell'articolo 40 è abrogato;

c) all'articolo 44 la multa è sostituita con la pena pecuniaria da lire 1 milione a lire 5 milioni;

d) all'articolo 45 la multa prevista dall'ultimo comma è sostituita con la pena pecuniaria da lire 1 milione a lire 5 milioni;

e) all'articolo 46 la multa prevista dal terzo comma è sostituita con la pena pecuniaria commisurata dalla metà all'intero dell'imposta di fabbricazione sulla quantità trovata in più o in meno;

f) all'articolo 51 la multa prevista dal primo comma è sostituita dalla pena pecuniaria commisurata dal doppio al quadruplo della somma abbonata e la multa prevista dal secondo comma è sostituita con la pena pecuniaria dal doppio al quadruplo della somma che si sarebbe dovuta abbonare;

g) le misure minime e massime della multa previste dall'articolo 52 sono elevate, rispettivamente, a lire 1 milione e lire 5 milioni;

h) l'articolo 53 è abrogato.

15. Al decreto-legge 30 ottobre 1952, n. 1322, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1952, n. 2384, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8:

1) la multa prevista dal primo comma è sostituita dalla pena pecuniaria da lire 500 mila a lire 5 milioni;

2) la multa prevista dal secondo comma è sostituita dalla pena pecuniaria di lire 50 mila;

3) la multa prevista dal quarto comma è sostituita dalla pena pecuniaria da lire 500 mila a lire 3 milioni;

4) il quinto comma è abrogato;

b) all'articolo 10 la multa prevista dal primo comma è sostituita dalla pena pecuniaria dall'intero al quintuplo dell'importo dei diritti dovuti.

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

16. Al decreto-legge 29 luglio 1964, n. 610, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 settembre 1964, n. 763, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, la pena pecuniaria prevista dal primo comma è sostituita dalla pena pecuniaria dall'intero al quintuplo dell'imposta; il secondo comma è abrogato.

17. Alla legge 28 marzo 1968, n. 415, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le misure minime e massime delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 11 sono ridotte alla metà;

b) le misure minime e massime delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 14 sono ridotte alla metà;

c) il secondo comma dell'articolo 16 è abrogato;

d) all'articolo 18, ultimo comma, le parole: « la multa » sono sostituite dalle seguenti: « la pena pecuniaria ».

18. Alla legge 18 agosto 1978, n. 506, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

« ART. 7. — 1. Nel caso di omessa presentazione della denuncia di cui all'articolo 6 o di presentazione di denuncia inesatta si applica la pena pecuniaria dall'intero al triplo del tributo dovuto ».

19. Al decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 891, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 19 è sostituito dal seguente:

« ART. 19. — 1. Chiunque omette di presentare la denuncia di cui agli articoli 15 e 18 o presenta denuncia inesatta è punito con la pena pecuniaria dall'intero al quintuplo dell'imposta frodata o che si sia tentato di frodare. »;

b) l'articolo 22 è sostituito dal seguente:

« ART. 22. — 1. Chiunque omette di presentare la denuncia di cui all'articolo 21 o la presenta inesatta, è punito con la pena pecuniaria dalla metà all'intero della somma dovuta ».

20. Alla legge 11 maggio 1981, n. 213, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 10, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 10. — 1. Chiunque omette di presentare la denuncia di cui all'articolo 9 o presenta denuncia inesatta è punito con la pena pecuniaria dall'intero al quintuplo dell'imposta frodata o che si sia tentato di frodare ».

ART. 38.

(Revisione delle sanzioni in materia di tributi locali).

1. Al decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 dell'articolo 5, è sostituito dal seguente:

« 1. Per l'omissione del pagamento dell'addizionale si applica la pena pecuniaria pari al quarto dell'addizionale dovuta, da corrispondere contestualmente ad essa per il tramite delle competenti sedi provinciali dell'Automobile club d'Italia, ufficio del pubblico registro automobilistico. »;

b) il comma 2 dell'articolo 13, è sostituito dal seguente:

« 2. Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la pena pecuniaria commisurata dalla metà al doppio dell'addizionale dovuta. Se nella dichiarazione non sono indicati gli elementi richiesti dai precedenti articoli, si applica la pena pecuniaria da un quarto alla metà dell'addizionale dovuta. Se la violazione attiene ad elementi non incidenti sulla liquidazione del tributo, si applica la pena pecuniaria pari a lire 50 mila ».

2. L'articolo 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è sostituito dal seguente:

« ART. 14. — (*Sanzioni ed interessi*) — 1. Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione si applica la pena pecuniaria dalla metà al doppio dell'imposta dovuta.

2. Se nella dichiarazione vengono indicati redditi inferiori a quelli accertati ovvero esenzioni, riduzioni o detrazioni non spettanti, si applica la pena pecuniaria da un quarto all'intero della maggiore imposta dovuta.

3. Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta si applica la pena pecuniaria pari ad un quarto dell'ammontare dell'imposta non versata o tardivamente versata, ridotta al 2 per cento se il ritardo non supera cinque giorni.

4. Per le infrazioni di carattere formale degli obblighi stabiliti ai fini dell'applicazione dell'imposta si applica la pena pecuniaria da lire 50 mila a lire 100 mila.

5. Per le violazioni che danno luogo a liquidazione di imposta o di maggiore imposta, le sanzioni sono irrogate con lo stesso atto di liquidazione o di accertamento. Per le altre infrazioni il comune provvede con separato provvedimento da notificare entro il termine di decadenza del 31 dicembre del terzo anno successivo a quello della commessa infrazione.

6. Sulle somme dovute per imposta si applicano gli interessi moratori nella misura e con le modalità di calcolo propri delle imposte sui redditi ».

3. L'articolo 5 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, è sostituito dal seguente:

« ART. 5. — (*Sanzioni ed interessi per l'imposta*) — 1. Per l'omessa presentazione della denuncia si applica la pena pecuniaria dalla metà al doppio dell'imposta dovuta.

2. Per l'infedele, inesatta od incompleta denuncia, la quale abbia determinato la liquidazione dell'imposta in misura inferiore a quella dovuta si applica la pena pecuniaria da un quarto all'intero della

differenza tra l'imposta dovuta e quella liquidata sulla base della denuncia.

3. Per l'omesso, parziale o tardivo versamento dell'imposta si applica la pena pecuniaria pari ad un quarto dell'imposta non versata o tardivamente versata; la pena pecuniaria è ridotta al 2 per cento se il ritardo non supera cinque giorni.

4. Per l'omessa od inesatta indicazione dei dati richiesti in denuncia, per la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta nonché per ogni altra violazione di obblighi stabiliti per l'applicazione dell'imposta si applica la pena pecuniaria da lire 50 mila a lire 100 mila.

5. Per le violazioni che danno luogo a liquidazioni o ad accertamento dell'imposta, l'irrogazione delle sanzioni è comunicata al contribuente con lo stesso atto. Per le altre violazioni il comune provvede, con separati avvisi, da notificare entro il termine di decadenza del 31 dicembre del terzo anno successivo a quello della commessa violazione.

6. Sulle somme dovute per imposta si applicano gli interessi moratori nella misura e con le modalità di calcolo propri delle imposte sui redditi ».

4. L'articolo 21 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è sostituito dal seguente:

« ART. 21. — (Sanzioni. Imposta suppletiva. Soggetti obbligati al pagamento) — 1. Per le omissioni di richieste di formalità nei termini stabiliti dalla legge, si applica la pena pecuniaria in misura pari all'imposta dovuta.

2. Per l'omissione del pagamento dell'imposta prevista dall'articolo 20 si applica la pena pecuniaria pari ad un quarto dell'imposta dovuta.

3. L'imposta suppletiva e l'eventuale pena pecuniaria devono essere richieste, a pena di decadenza entro lo stesso termine previsto per richiedere il pagamento dell'imposta erariale in via suppletiva.

4. Al pagamento dell'imposta provinciale e della pena pecuniaria sono solidal-

mente obbligati il richiedente e le parti nel cui interesse le formalità sono eseguite ».

5. Al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 23 è sostituito dal seguente:

« ART. 23. (Sanzioni ed interessi). 1. Per l'omessa, tardiva o infedele presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 8, si applica, oltre al pagamento dell'imposta o del diritto dovuti, una pena pecuniaria dalla metà al doppio dell'imposta o del diritto evasi.

2. Per l'omesso pagamento dell'imposta o delle singole rate di essa o del diritto è dovuta, indipendentemente da quella di cui al comma 1, una pena pecuniaria pari ad un quarto dell'imposta o del diritto il cui pagamento è stato omesso.

3. Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicità e per il diritto sulle pubbliche affissioni si applicano gli interessi di mora nella misura e con le modalità di calcolo propri delle imposte sui redditi. »;

b) l'articolo 53 è sostituito dal seguente:

« ART. 53. (Sanzioni). 1. Per omessa, tardiva od infedele denuncia si applica la pena pecuniaria dalla metà al doppio dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.

2. Per l'omesso versamento è dovuta la pena pecuniaria pari ad un quarto dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.

3. Sulle somme non versate si applicano gli interessi moratori nella misura e con le modalità di calcolo propri delle imposte sui redditi. »;

c) l'articolo 76 è sostituito dal seguente:

« ART. 76. (Sanzioni). 1. Per l'omessa incompleta od infedele denuncia originaria o di variazione si applica la pena pecuniaria dalla metà al doppio dell'ammontare dei tributi o dei maggiori tributi dovuti per gli anni cui si riferisce l'infrazione accertata.

2. Per la denuncia originaria o di variazione risultata infedele per meno di un quarto della tassa dovuta la pena pecuniaria è ridotta alla metà.

3. Per l'omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia o con il questionario e per la mancata esibizione o trasmissione di atti o documenti o dell'elenco di cui all'articolo 63, comma 4, si applica la pena pecuniaria da lire cinquanta mila a lire trecento mila.

4. Per le violazioni che comportano l'obbligo del pagamento del tributo o del maggiore tributo, le sanzioni sono irrogate con l'avviso di accertamento della tassa. Per le altre infrazioni il comune provvede con separato atto da notificare entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello della commessa violazione.

5. Sulle somme dovute a titolo di tributo e addizionale si applicano gli interessi di mora nella misura e con le modalità di calcolo propri delle imposte sui redditi.

6. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono ridotte ad un quarto nel caso di definizione dell'accertamento con l'adesione formale del contribuente intervenuta nel termine previsto per l'impugnazione ».

ART. 39.

(Revisione delle sanzioni in materia di anagrafe tributaria).

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 13, e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

« ART. 13. — (Sanzioni). 1. — A carico del soggetto che richiede più di una volta l'attribuzione del numero di codice fiscale, salvo i casi in cui ciò sia espressamente previsto dal presente decreto, si applica la pena pecuniaria da lire 100 mila a lire 1 milione.

2. A carico del soggetto che non richiede l'attribuzione del numero di codice

fiscale entro i termini previsti dagli articoli 3, 4, 5, 17 e 19 si applica la pena pecuniaria da lire 50 mila a lire 200 mila.

3. L'omessa od inesatta indicazione del proprio numero di codice fiscale negli atti indicati all'articolo 6 è punita con la pena pecuniaria da lire 100 mila a lire cinquecentomila. La stessa pena si applica a carico del soggetto che indica il numero del codice fiscale provvisorio dopo aver ricevuto l'indicazione di quello definitivo, ovvero il numero di codice fiscale emesso in data meno recente in caso di più comunicazioni del numero allo stesso soggetto.

4. L'omessa indicazione del numero di codice fiscale di altri soggetti è punita, a carico del soggetto o dei soggetti obbligati ad indicarlo:

a) per gli atti di cui all'articolo 6, primo comma, lettera c), con la pena pecuniaria da lire 200 mila a lire due milioni;

b) per gli atti di cui all'articolo 6, primo comma, lettere b), d) e g), con la pena pecuniaria da lire 50 mila a lire un milione.

5. L'inesatta indicazione del numero di codice fiscale di altri soggetti è punita con la pena pecuniaria da lire 50 mila a lire un milione a carico del soggetto o dei soggetti obbligati ad indicarlo.

6. In caso di inosservanza dell'obbligo di cui al secondo comma dell'articolo 6, le sanzioni previste nei precedenti quarto e quinto comma si applicano a carico del soggetto che ha ommesso di comunicare il proprio numero di codice fiscale ovvero che lo ha comunicato in modo inesatto.

7. A carico del soggetto che non presenta entro il termine previsto dal terzo comma dell'articolo 21 la richiesta di integrazione degli atti o delle iscrizioni ivi indicate, si applica la pena pecuniaria da lire 100 mila a lire un milione.

8. Se le comunicazioni previste dall'articolo 7 e dal terzo comma dell'articolo 16 nonché dal primo e dal terzo comma dell'articolo 20 non vengono effettuate nei termini stabiliti si applica la pena pecuniaria da lire 200 mila a lire 1 milione; in caso di comunicazioni incomplete od ine-

satte si applica la pena pecuniaria da lire 50 mila a lire 500 mila.

9. A carico del pubblico ufficiale che non ottempera a quanto stabilito dall'articolo 11 si applica la pena pecuniaria da lire 100 mila a lire 400 mila.

10. Chi non restituisce nel termine stabilito il questionario o non compila gli allegati alle dichiarazioni dei redditi o dell'imposta sul valore aggiunto indicati all'articolo 8, è punito con la pena pecuniaria da lire 100 mila a lire 400 mila.

11. Le pene pecuniarie per le violazioni previste dai commi da 2 a 10 non si applicano a condizione che il soggetto, se richiesto dall'ufficio competente, provveda ad eliminare l'omissione o l'inesattezza entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta stessa. »;

b) il secondo comma dell'articolo 14 è sostituito dal seguente:

« Le pene pecuniarie previste per le violazioni accertate dal centro informativo della Direzione generale per l'organizzazione dei servizi tributari relativamente alle comunicazioni previste dagli articoli 7 e 16 sono irrogate dalla direzione regionale delle entrate ».

ART. 40.

(Revisione delle sanzioni in materia di lotto e lotterie).

1. Al regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 124 è sostituito dal seguente:

« ART. 124. — 1. Chiunque promuove od organizza concorsi od operazioni a premio previsti dall'articolo 43 senza aver ottenuto la prescritta autorizzazione o senza aver pagato la relativa tassa è soggetto alla

pena pecuniaria, rispettivamente, da lire cinquecentomila a lire 10 milioni e dalla metà all'intero del tributo dovuto.

2. Qualora le manifestazioni di cui al comma 1 siano continuate dopo la constatazione della violazione o la notifica del provvedimento di revoca previsto dall'articolo 55, il trasgressore è soggetto alla pena pecuniaria da lire 3 milioni a lire 30 milioni.

3. Chi senza concorrere nella organizzazione, vende od espone in vendita i prodotti oggetto del concorso o della operazione a premio è soggetto alla pena pecuniaria da lire 100 mila a lire 300 mila.

4. Per la violazione della disposizione di cui al primo comma dell'articolo 62 si applica la pena pecuniaria da lire 200 mila a lire un milione; per l'inadempienza dell'obbligo di cui al secondo comma dell'articolo 62, si applica la pena pecuniaria di lire 100 mila ».

ART. 41.

(Revisione delle sanzioni in materia di contributi al Servizio sanitario nazionale).

1. Alla legge 29 dicembre 1990, n. 408, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 dell'articolo 11 è sostituito dal seguente:

« 2. Con decreti dei Ministri del tesoro, delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale, sono stabiliti i criteri e le modalità di versamento del contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale; sono, altresì, previste, al fine di realizzare una maggiore efficacia dei controlli incrociati, le modalità tecniche per lo scambio di dati e notizie relative ai versamenti di cui al comma 1 e per la loro rilevazione automatica. Nei casi di omessa, incompleta o di infedele dichiarazione dei predetti dati si applica, da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, la pena pecuniaria da lire 200 mila a lire 2 milioni ».

ART. 42.

(Revisione delle sanzioni in materia di imposta sulle assicurazioni).

1. Alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 24 è sostituito dal seguente:

« ART. 24. — *(Sanzioni).* — Le trasgressioni alle disposizioni della seguente legge sono punite come segue:

1) l'omessa tenuta dei registri dei premi di cui agli articoli 5, 6 e 14 o la mancata vidimazione, con la pena pecuniaria da lire 2 milioni a lire 5 milioni;

2) l'omessa iscrizione nei registri dei premi di partite soggette ad imposta, con la pena pecuniaria dalla metà al doppio dell'imposta dovuta su ciascuna delle partite non registrate;

3) l'infedele indicazione dell'imponibile o della specie di assicurazione nei registri dei premi con la pena pecuniaria da uno a tre volte l'imposta dovuta sulla somma occultata o indicata come soggetta ad imposta o dovuta in più per differenza di aliquota, con un minimo di lire 100 mila;

4) la mancanza conservazione dei registri dei premi ai sensi del secondo comma dell'articolo 8 e il secondo comma dell'articolo 14, con la pena pecuniaria da lire 2 milioni a lire 5 milioni;

5) il rifiuto alle esibizioni dei registri dei premi nei casi di cui agli articoli 12 e 14 e l'inadempimento alle altre disposizioni dell'articolo 12, con la pena pecuniaria da lire 500 mila a lire 2 milioni;

6) l'infedele indicazione dell'imponibile nelle polizze di assicurazione, nei contratti di rendita vitalizia e nelle relative ricevute, con la pena pecuniaria pari a cinque volte l'imposta dovuta sulla somma occultata con un minimo di lire 100 mila;

7) l'inosservanza delle disposizioni di cui alle lettere a) e b) del secondo comma

dell'articolo 6, con la pena pecuniaria di lire 100 mila, rispettivamente per ogni rendiconto e per ciascuna partita, omissione o irregolarità;

8) la mancata conservazione degli originali rendiconti di cui alla lettera c) del secondo comma dell'articolo 6, con la pena pecuniaria di lire 50 mila per ogni rendiconto non conservato;

9) la mancata conservazione degli originali contratti prescritta dall'ultimo comma dell'articolo 8, con la pena pecuniaria di lire 50 mila per ogni contratto non conservato;

10) l'omessa presentazione nel prescritto termine della denuncia di cui agli articoli 9, 11 e 15, con la pena pecuniaria pari all'imposta dovuta sulla somma non denunciata;

11) l'infedele denuncia di cui agli articoli 9, 11 e 15, con la pena pecuniaria pari all'imposta sulla somma occultata con un minimo di lire 100 mila;

12) la mancata presentazione all'Ufficio del registro prescritta all'articolo 10 delle polizze, certificati e delle appendici relative ad assicurazioni marittime, con la pena pecuniaria di lire 100 mila per ciascuna polizza, certificato od appendice di cui sia stata omessa la presentazione a carico dell'assicuratore o del suo agente o incaricato;

13) il mancato pagamento delle imposte nei termini previsti dagli articoli 9, 11 e 15, con la pena pecuniaria pari ad un quarto dell'imposta;

14) l'inosservanza delle disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 17, con la pena pecuniaria di lire 50 mila a carico dell'assicuratore per ogni contratto o ricevuta in cui non sia stata indicata la somma delle imposte fatte rifondere dal contraente;

15) l'omessa presentazione nei prescritti termini della denuncia di cui all'articolo 20, con la pena pecuniaria di lire 500 mila. »;

b) l'articolo 28 è sostituito dal seguente:

« ART. 28. — 1. L'accertamento delle violazioni della presente legge e l'applicazione delle sanzioni sono demandati ai funzionari e agli impiegati del Dipartimento delle entrate e degli uffici da questo dipendenti, all'uopo designati e muniti di speciali tessere di riconoscimento, nonché, limitatamente agli accertamenti compiuti nella sede degli uffici predetti, da qualsiasi funzionario od impiegato addetto agli uffici stessi.

2. I funzionari o gli impiegati di cui al comma 1 nonché gli ufficiali ed agenti della polizia tributaria sono tenuti ad osservare il segreto d'ufficio per quanto riguarda il contenuto degli atti da essi esaminati nell'esercizio delle loro funzioni ».

ART. 43.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore dopo centottanta giorni dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.